

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 15 giugno 2026, n. T00090

Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2026/2027

Oggetto: Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2026/2027.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'articolo 34;

VISTA la L.R. 16 marzo 2015, n. 4, concernente: “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 “Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa”;

VISTO il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 – convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – ed in particolare l'art. 11 quaterdecies che al comma 5 prevede che le regioni, sentito il parere ISPRA, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/92;

VISTA la Legge 7 luglio 2016 n. 122, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016, ed in particolare le modifiche da questa apportate all'art. 12 della L. 157/92, con la quale al comma 12 bis viene posto

l'obbligo di annotare la fauna stanziale e migratoria sul tesserino regionale subito dopo l'abbattimento;

VISTE le previsioni della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente ad oggetto "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928";

VISTA la Legge di conversione, con modificazioni, n. 133/2008 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale con le funzioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla Legge 157/1992 dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009" (pubblicata sul S. O. n. 138 alla GURI 25 giugno 2010 n. 146);

VISTO, in particolare, l'articolo 18 della Legge 157/1992 e successive modifiche che, al comma 1, stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia, e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i *"..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato..."* per le singole specie;

VISTO che la richiamata modifica alla Legge 157/1992 non ha disposto, per quanto attiene le specie di caccia e i periodi di attività venatoria, una modifica diretta al comma 1 dell'art. 18, ma l'inserimento di un nuovo comma, l'1-bis, con il previsto richiamo al divieto dell'esercizio venatorio per ogni singola specie: *"durante il ritorno al luogo di nidificazione"* (art. 1 bis lett. a) e *"durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli"* (art. 1 bis lett. b);

CONDIDERATO che i predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della Legge 157/1992 dall'art. 42 della Legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE, così come sancito all'art. 1 comma 4 della legge n. 157/1992 che recita: "Le Direttive 79/409/CEE (attuale

2009/147/CE) del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge”;

CONSIDERATO che i già menzionati periodi di caccia, non sono stati modificati dal legislatore statale neanche dopo il ricevimento della nota prot. n. 0003108 del 21 marzo 2015 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente, la richiesta di informazioni supplementari inviata dalla Commissione europea in merito al caso EU Pilot 6955/14/ENVI, dove veniva richiesto l’adeguamento della legislazione nazionale al documento dei Key Concepts mediante emendamento dell’art. 18 della legge n. 157/92, confortando l’ipotesi di già adeguato recepimento delle Direttive in parola;

DATO ATTO che il calendario venatorio è, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;

PRESO ATTO delle indicazioni contenute nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/1992, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42”, documento prodotto da ISPRA e trasmesso alla Regione Lazio in data 29 luglio 2010;

TENUTO CONTO che l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/1992, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42”, chiarisce che, a prescindere dall’inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, “... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Infatti, a parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell’inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come può avvenire invece durante l’autunno e la prima parte dell’inverno. In altre parole, se il prelievo si prolunga oltre la metà dell’inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza, i quali andranno a formare lo stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Di fatto la caccia in periodo tardo invernale o addirittura all’inizio della primavera è controproducente anche per gli interessi dei cacciatori, i quali dovrebbero avere a cuore il mantenimento di popolazioni altamente produttive...” “...Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell’inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/1992. La data estrema del 31 gennaio per la chiusura della stagione venatoria riguardante i migratori è peraltro adottata dalla maggior parte dei paesi europei e, al di fuori dell’Europa, da paesi che hanno un approccio tecnico alla gestione della caccia, come il Canada e gli Stati Uniti.”;

CONSIDERATO, inoltre, che l’ISPRA, con nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto “Interpretazione del documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42””, ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che: “rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di

apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici””;

VISTA l’Ordinanza del TAR Lazio – Sezione Prima Ter, 12/11/2010, n. 04908, che riferendosi ai pareri resi dall’ISPRA precisa, tra l’altro, che: “l’art. 7, comma 1, della Legge n. 157/1992, qualifica tale istituto come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l’istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l’onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l’hanno portata a disattendere il parere”;

VISTA la Sentenza 24 febbraio 2011 n. 02443/2011 della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio riguardante il decreto del Presidente della G.R. del Lazio in data 09.8.2010 n. T0379 avente ad oggetto “Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione Venatoria 2010-2011 nel Lazio” e di ogni atto presupposto e/o connesso dispone tra l’altro: “Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell’12.11.2010, l’art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l’Ispra come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l’Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l’onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l’hanno portata a disattendere il parere”;

VISTA altresì, l’Ordinanza n. 3866/2012 REG.PROV.CAU del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) che riferita al ricorso n. 07586/2012 Reg. RIC. promosso dalla Lega Antivivisezione Onlus, Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) e Associazione Italiana WWF contro la Regione Lazio per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del Decreto T00270 avente ad oggetto il calendario venatorio regionale e regolamento per la stagione 2012-2013, così si esprimeva: “Viste, con riferimento all’impugnativa del calendario venatorio regionale del precedente anno, l’ordinanza cautelare di questa sezione n. 4908/2010 nonché le sentenze nn. 2443/2011 e 8640/2012 (non appellate) e tenuto conto dei postulati ivi delineati; Considerato, in sede di sommaria deliberazione del gravame, propria della presente fase cautelare del giudizio, che il provvedimento impugnato appare, rispetto a quello oggetto delle pronunce sopra indicate, decisamente arricchito nella sua componente motiva e che le censure

dedotte – rafforzate con la produzione difensiva della resistente amministrazione – non appaiono manifestamente fondate al punto da giustificare la sospensione interinale dell'atto avversato.”;

CONSIDERATO che il suddetto indirizzo giurisprudenziale ha trovato ulteriore conferma nell'ordinanza n. 07586/2012 della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio con cui, dando atto della consistenza delle motivazioni addotte a sostegno delle scelte operate dall'Amministrazione regionale, respinge l'istanza cautelare per la sospensione del calendario venatorio per la stagione 2012-2013;

VISTA la Sentenza n. 09844/2013 REG.PROV.COLL del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Ter sul ricorso numero di registro generale 07586/2012 Reg. RIC, proposto da Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale (LAV), Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC), Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (WWF) Onlus Ong, per l'annullamento del decreto n. T00270 avente ad oggetto “Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2012/2013”, che lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse vista, tra l'altro, la memoria depositata il 17 ottobre 2013 con la quale le ricorrenti hanno dichiarato di non aver più interesse al ricorso stesso;

VISTA la Sentenza n. 01845/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Ter sul ricorso numero di registro generale 8268 del 2013, proposto da Lega Antivivisezione ONLUS Ente Morale (LAV), Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC), Associazione Italiana World Wide Fund for Nature (WWF) ONLUS ONG, Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ONLUS, Lega Italiana Protezione degli Uccelli (LIPU) Birdlife Italia ONLUS e Legambiente ONLUS, per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, del Decreto del Presidente della Regione Lazio T00163 del 03/07/2013, avente ad oggetto “Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2013/2014”, che ha rigettato il ricorso stesso ritenendolo infondato, in relazione a tutti i profili di censura dedotti;

PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7182/2019 che ha ritenuto che in Italia la migrazione prenuziale della beccaccia ha inizio nel mese di marzo;

CONSIDERATO, altresì, che la Regione può disporre con il calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, fissando periodi di caccia che, rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 (e quindi come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE), si discostino anche da quelli suggeriti da autorevoli istituti di ricerca e consulenza sugli uccelli selvatici, nazionali ed internazionali;

PRESO ATTO che il corpo motivazionale del calendario della stagione venatoria 2026-2027 riprende ed incrementa i contenuti motivazionali del calendario della stagione 2013-2014, già valutati positivamente dal TAR Lazio;

TENUTO CONTO che la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, limitandosi a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e,

limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

CONSIDERATO che l'art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui: *“In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale”*, ha trovato, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della Legge n. 157/1992, recante appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni;

ATTESO che, lo stesso art. 18 della Legge n. 157/92, garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis Corte Costituzionale sent. n. 233 del 2010);

VISTO il documento *“Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”* elaborato dal Comitato Ornith, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001, che riporta indicazioni di massima specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale, secondo cui *“In generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione europea, importanti sono: l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle POPOLAZIONI e non ai singoli uccelli”*;

VISTO il documento Key Concepts 2021 a titolo *“Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States”*, che costituisce l'aggiornamento dei periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione nei vari Paesi europei e il relativo documento della Commissione Europea a corredo, in particolare il suo paragrafo 5.1 che detta la gerarchia dei criteri per l'aggiornamento del documento;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica protocollo n. 31729 del 19/02/2025, acquisita al protocollo regionale al n. 215194 del 19/02/2025, avente ad oggetto: *Aggiornamento del Key Concept Document*, con la quale il MASE ha comunicato a tutte le Regioni e Province Autonome che ad agosto 2024, è stato dato avvio ad un tavolo istituzionale MASE-MASAF-ISPRA per la revisione del Key Concepts Document. Il tavolo istituzionale ha focalizzato l'attenzione sulle 5 specie (alzavola, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e beccaccia) oggetto di caccia che creano la maggior parte dei contenziosi amministrativi per le Regioni. La conclusione delle valutazioni tecnico scientifiche realizzate da ISPRA e condivise dai Ministeri dell'Ambiente e dell'Agricoltura ha portato a proporre di posticipare di una decade le date di inizio della migrazione primaverile delle 4 specie selezionate (alzavola da gen2 a gen3, tordo bottaccio da gen1 a gen2, tordo sassello da gen2 a gen3, cesena da gen2 a gen3), riducendo le differenze fra le date indicate rispettivamente da Italia e Francia. la Commissione Europea ha accolto la proposta italiana riconoscendo che la revisione della decade di inizio della migrazione prenuziale presentata dalle autorità italiane per le specie alzavola, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, basata sui più recenti dati dell'Atlante Europeo della migrazione degli uccelli è rappresentativa di tutto il territorio

nazionale ed al contempo rimane più cautelativa rispetto a quelle indicate, per le stesse specie, da altri Paesi limitrofi;

VISTA la *“Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”*, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l’attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2 e 2.7.10;

VISTE, in particolare, le previsioni di applicazione delle indicazioni di cui al punto 2.7 (*“analisi delle sovrapposizioni”*) del documento da ultimo richiamato;

CONSIDERATO, inoltre, che in base ai sopra riferiti documenti, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione *“teorica”* o *“potenziale”* (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l’attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade facendo cessare l’incertezza, determina una sovrapposizione *“reale”*;

OSSERVATO al riguardo che, se tali asserzioni fossero inoppugnabili, non si potrebbe comprendere come in diversi Stati membri si continuino a tollerare per alcune specie addirittura sovrapposizioni per più decenni. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio (cfr. la *“Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE (ora 2009/147/CE) sulla conservazione degli uccelli selvatici”* della Commissione europea) per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decenni in Irlanda);

CONSIDERATO che da un confronto fra Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori con i Key concepts e con la Guida interpretativa emerge che l’ISPRA propone una restrizione all’attività venatoria per la gran parte dell’avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradriddi) rispetto ai periodi oggi indicati nella legge 157/1992;

VISTA la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: *“Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013 ...”* che riferendosi alla suddetta Guida riporta: *“tale documento non ha una valenza normativa, costituendo semplicemente uno strumento con il quale si è inteso, da parte della Commissione Europea, fornire “maggiori chiarimenti in ordine alle disposizioni della direttiva relativa alla caccia” nel rispetto dei principi di conservazione posti dalla stessa.”*;

RILEVATO, altresì, che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell’inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia;

CONSIDERATO che la *“Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”*, al paragrafo 2.7.10 recita: *“Se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione e della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e*

tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi.

Questa può verificarsi in particolare nei paesi caratterizzati da profonde differenze climatiche tra nord e sud e/o da differenze climatiche accentuate tra regioni situate a diverse altitudini.” Ne consegue che è consentito alle regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai “*Key Concepts*” nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale;

CONSIDERATO, inoltre, che la Guida interpretativa, al paragrafo 2.7.10, poiché consta l’evidenza che varie regioni di un singolo stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell’inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai Key concepts nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale;

VISTO il documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”, prodotto dall’ISPRA nel gennaio 2009;

RILEVATO che le indicazioni dell’ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nella Guida ai Calendari venatori..., (categorie SPEC) sono direttamente le conclusioni solo dell’ente BirdLife International e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente UE, che infatti analizza tutti i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali;

RITENUTO, pertanto, che la situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori vada stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International;

VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. U0006947 del 4 aprile 2017 avente ad oggetto “Determinazione delle date d’inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali”;

VISTO il documento pubblicato da ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;

VISTI i documenti della Commissione Europea sullo stato delle popolazioni degli uccelli: la Red List of European Birds 2015; il Report ex Articolo 12 degli Stati Membri UE; la classificazione globale IUCN;

VISTO il documento “Piano di gestione nazionale per l’Allodola” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018;

VISTO il documento avente per oggetto “Piano di gestione nazionale dell’allodola (*Alauda arvensis*) e applicazione delle misure previste”, inviato in data 19/04/2021 dal Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per il patrimonio naturalistico;

VISTO il documento “Piano di gestione nazionale per la Pavoncella” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 2 ottobre 2025;

VISTO il documento “Piano di gestione nazionale per il Moriglione” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 10 maggio 2023;

VISTI i documenti “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2014 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015) e “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2017 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2018);

VISTA la nota prot. n. 0111924 del 03/02/2026 della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca inviata agli Ambiti Territoriali di Caccia e per conoscenza alle Aree Decentrate Agricoltura, con la quale viene richiesto di formulare delle proposte integrative al calendario venatorio della precedente stagione;

PRESO ATTO che non sono pervenute indicazioni dagli Ambiti Territoriali di Caccia per la formulazione del calendario venatorio;

VISTE le indicazioni tecniche fornite per la formulazione del calendario venatorio annuale dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR) nella seduta del 26/03/2026;

VISTA la nota prot. n. 0411235 del 17/04/2026 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste ha provveduto a trasmettere all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale il progetto di calendario venatorio 2026/2027 per l’acquisizione del previsto parere consultivo;

VISTO il parere consultivo sul progetto di calendario venatorio 2026/2027 sottoposto a valutazione, rilasciato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e inviato con nota n. 20956 del 15/05/2026 e acquisito al protocollo regionale con il n. 512434 del 15/05/2026;

VISTA la nota prot. n. 411193 del 17/04/2026 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste ha provveduto a trasmettere al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale il progetto di calendario venatorio 2026/2027 per l’acquisizione del previsto parere consultivo;

VISTO il parere consultivo sul progetto di calendario venatorio 2026/2027 sottoposto a valutazione, rilasciato dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale e inviato con nota n. 212205 del 06/05/2026 e acquisito al protocollo regionale con il n. 475601 del 06/05/2026;

CONSIDERATO che il progetto del calendario venatorio è stato formulato dalla Regione Lazio nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 18 della L. n. 157/92;

DATO ATTO che con il proprio parere l’ISPRA non ha rilevato alcuna violazione del comma 1 dell’art. 18 L. 157/1992 nel progetto del calendario venatorio della Regione Lazio stagione 2026/2027;

CONSIDERATO che nel corso del processo italiano di revisione del documento Key concepts, iniziato nel maggio 2018, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), non ha consentito un confronto tecnico approfondito con le Regioni Italiane, limitandosi a due riunioni in cui non è stato possibile confrontarsi a livello tecnico con ISPRA, e lo stesso Ministero non ha accolto alcuna proposta formulata dalle Regioni e dal Ministero delle Politiche Agricole, in ordine alle date d'inizio della migrazione per le specie trattate. La proposta italiana, pertanto, rispecchia il solo parere di ISPRA, pedissequamente seguito dal MATTM, che ha anche evitato di informare la Commissione Europea dell'assenza di concertazione e condivisione, sebbene la Commissione avesse raccomandato questa procedura;

PRESO ATTO che la Commissione Europea nel 2001 ha riunito in uno specifico documento (*Key Concepts Document*) le decadi di inizio e di fine del periodo riproduttivo e le decadi di inizio della migrazione prenuziale per ciascuno degli Stati Membri. Nel corso del 2018 è stato avviato un processo di aggiornamento di tali periodi che si è concluso al termine del 2021. Il Key Concepts Document 2021 a titolo "*Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States*", costituisce l'aggiornamento dei periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione nei vari Paesi europei in applicazione della Direttiva Uccelli a cui gli Stati membri sono chiamati a dare recepimento;

PRESO ATTO che rispetto alla precedente versione, il Key Concepts Document 2021 conferma le date italiane di inizio della migrazione prenuziale della maggior parte delle specie ornitiche cacciabili in Italia, mentre in quattro casi anticipa la decade di inizio della migrazione: per l'Alzavola è anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio), per la Gallinella d'acqua viene anticipata di tre decadi (attuale: III decade di gennaio), per il Tordo bottaccio è anticipata di una decade (attuale: I decade di gennaio) e per il Tordo sassello è anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio);

PRESO ATTO che la Commissione Europea ha accolto la proposta italiana di posticipare di una decade le date di inizio della migrazione primaverile delle 4 specie selezionate (alzavola da gen2 a gen3, tordo bottaccio da gen1 a gen2, tordo sassello da gen2 a gen3, cesena da gen2 a gen3), nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica protocollo n. 31729 del 19/02/2025;

PRESO ATTO che l'ISPRA nel parere espresso sul calendario venatorio della Regione Lazio stagione 2022/2023 prot. n. 0036452 del 27/06/2022 riporta: "*Nel documento comunitario sui KCs 2021, a commento dei dati inerenti i periodi di migrazione e riproduzione delle specie, incluse le quattro sopra citate, la Commissione osserva ripetutamente una carenza di coerenza dei dati forniti dai singoli Stati, con particolare riferimento a quelli che insistono sul bacino del Mediterraneo ed esprime l'auspicio che si pervenga all'adozione di metodologie comuni utili a distinguere le migrazioni pre-riproduttive dai movimenti di fine inverno finalizzati alla ricerca di alimento piuttosto che motivati da ondate di maltempo. Considerato che dal punto di vista della fenologia migratoria in alcuni casi non si ravvisano differenze tali da giustificare le discrepanze nelle date di inizio della migrazione prenuziale osservate nel KCD tra diversi Stati che confinano tra loro o che si trovano a latitudini analoghe, è ragionevole ritenere che tali differenze possano dipendere da disomogeneità metodologiche adottate dai vari Stati nell'acquisizione e soprattutto nell'analisi interpretativa dei dati, in ciò favorite dalla mancanza di precise indicazioni fornite al riguardo da parte della Commissione Europea.*";

PRESO ATTO che ISPRA, nel proprio parere, prot. n. 0036452 del 27/06/2022, ammette che dubbi persistono in merito ai Key Concepts italiani che contrastano con i Key Concepts di altri Stati membri che si affacciano sull'areale mediterraneo, e riporta: “è ragionevole ritenere che tali differenze possano dipendere da disomogeneità metodologiche adottate dai vari Stati nell’acquisizione e soprattutto nell’analisi interpretativa dei dati”;

PRESO ATTO, inoltre, che anche il Ministro della Transizione Ecologica riconosce l'incongruenza sopra citata e ha chiesto l'intervento della Commissione Europea per una individuazione omogenea e uniforme delle decadi di inizio della migrazione prenuziale, almeno per areali europei vasti, trattandosi di specie migratorie di interesse transnazionale, al fine di superare ingiustificate disparità di trattamento e di conservazione delle specie all'interno dell'Unione Europea;

RITENUTO, che le incongruenze rilevate da ISPRA e dal Ministro della Transizione Ecologica, sulle ultime modifiche ai Key Concepts italiani, in evidente contrasto con i Key Concepts di altri Stati membri che si affacciano sull'areale mediterraneo, vadano attentamente verificate, perché è ragionevole ritenere che tali differenze non siano reali ma che possano dipendere da disomogeneità metodologiche adottate dai vari Stati nell’acquisizione e soprattutto nell’analisi interpretativa dei dati, e che di conseguenza in assenza di una approfondita verifica non comportano la necessità di adeguare le date di chiusura della caccia del calendario venatorio della Regione Lazio, che di fatto fornisce adeguati studi a supporto delle scelte regionali;

PRESO ATTO che l'ISPRA nel parere espresso sul calendario venatorio della Regione Lazio stagione 2023/2024 prot. n. 0035661 del 29/06/2023 riporta: “L’esistenza di discrepanze tra paesi ad analoghe latitudini è insita nel metodo adottato dalla Commissione che ha mantenuto un approccio a scala nazionale anziché cogliere l’opportunità di seguire un approccio di rotte di migrazione (flyway), per descrivere un processo biologico che per definizione è transfrontaliero. Il MASE ha fortemente cercato di superare tale logica e a questo scopo ha sostenuto la redazione dell’Atlante Europeo della Migrazione (Spina et al. 2022) erogando un finanziamento ad hoc pari a un milione di euro al Segretariato della Convenzione di Bonn sulle specie migratrici (CMS). Seguendo l’invito della Commissione Europea ad organizzare incontri tecnici mirati a chiarire le ragioni delle discrepanze presenti tra Paesi confinanti, in data 10/11.07.2019 ISPRA ha partecipato ad un incontro tra esperti italiani e francesi per esaminare in dettaglio i dati disponibili relativamente ad alcune specie di particolare interesse (Alzavola, Beccaccia, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello). Dopo il confronto, è risultato chiaro come i due Stati Membri abbiano interpretato in modo differente il dettato della Direttiva Uccelli. La Francia ha individuato, come data di inizio della migrazione prenuziale, il momento in cui gli spostamenti migratori interessano una frazione consistente delle popolazioni presenti nel Paese. Inoltre, nel far questo, non ha considerato i dati delle regioni più meridionali del proprio territorio (soprattutto la Corsica) e ha applicato soglie di variazione superiori al 5% della popolazione per i risultati dei censimenti visivi. La metodologia seguita dall'Italia, invece, ha portato ad individuare i movimenti migratori più precoci presenti sul territorio, in aderenza al dettato dell’art. 7, comma 4 della Direttiva 2009/147/CE, nonché a quanto indicato nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” della UE e dalla Corte di Giustizia Europea (Caso C-435/92, Giudizio della Corte del 19.01.1994). I dati italiani peraltro hanno trovato piena conferma dal modulo “Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC” dell’Atlante Europeo della Migrazione (Bairlein et al. 2022).

La scelta di indicare i tempi di inizio della migrazione prenuziale (e quindi le date di chiusura della caccia) per l'intero territorio nazionale piuttosto che per porzioni di esso, spetta ad ogni Stato Membro dell'Unione Europea. Nel caso dell'Italia, il soggetto competente ad effettuare questa scelta è il MASE, il quale ha ritenuto di fornire alla Commissione Europea una data unica per tutto il Paese. ISPRA, pertanto, sulla base del mandato ricevuto, ha provveduto a definire i periodi che sono confluiti nel KCD senza prevedere suddivisioni territoriali. La scelta compiuta implica che le date di chiusura della caccia delle specie migratrici debbano essere uniformi tra le regioni. Ne consegue che la parte di pareri di ISPRA riguardanti i tempi di caccia sia simile per tutte le regioni.

Va inoltre osservato come la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" del febbraio 2008 prodotta dalla Commissione Europea, ammetta la possibilità per l'Amministrazione di posticipare la chiusura della caccia fino a farla coincidere con la prima decade del periodo di migrazione prenuziale, qualora venga prodotta una circostanziata documentazione che dimostri che nella decade di sovrapposizione "teorica" non si verifica "in concreto" la migrazione prenuziale della specie considerata. Nel KCD i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e l'inizio del periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione "reale" (cfr parr. 2.7.2 e 2.7.9). Le disposizioni comunitarie non prevedono la superabilità della decade di sovrapposizione teorica (sentenza C.d.S. 03507/2019). Si precisa che le valutazioni tecniche inerenti alle date di chiusura della caccia agli uccelli migratori indicate nei paragrafi successivi non considerano l'applicazione della decade di sovrapposizione.";

CONSIDERATO necessario, prima dell'approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027, parte integrante del provvedimento quale Allegato 1, procedere ad una disamina dettagliata del contenuto del parere consultivo e degli orientamenti assunti dall'Amministrazione regionale;

DATO ATTO che nell'ambito di detto parere l'ISPRA ha rappresentato una sostanziale condivisione in ordine all'impostazione del calendario prospettata dall'Amministrazione regionale, fatte salve una serie di valutazioni in ordine ad alcuni temi inerenti al calendario venatorio prospettato dalla Regione Lazio che, a parere dello stesso Istituto, non appaiono pienamente coerenti con le norme comunitarie e/o nazionali in materia o risultano non condivisibili sotto lo stretto profilo tecnico-scientifico. Per ciascun aspetto considerato l'Istituto evidenzia le motivazioni che danno adito a perplessità e fornisce indicazioni circa le modifiche ritenute opportune per assicurare una gestione faunistico-venatoria che tenga conto dei principi tecnici e dei riferimenti normativi. Gli argomenti non trattati o non commentati nel parere vanno considerati condivisibili nell'impostazione prospettata dall'Amministrazione regionale;

DATO ATTO che l'ISPRA nell'ambito del proprio parere ricorda che esso riveste valore obbligatorio, ma le indicazioni tecniche ivi contenute non sono vincolanti (ad esclusione che per l'eventuale proposta di prolungamento dell'attività venatoria alla prima decade di febbraio);

DATO ATTO della iniziale genericità riscontrata nel parere formulato dall'ISPRA (da interpretarsi evidentemente sulla base dei contenuti della Guida per la stesura dei calendari venatori) si osserva preliminarmente quanto segue.

La parte di osservazioni critiche che si possono “dedurre” a carico di specie stanziali quali lepre, fagiano, ecc. non risultano in alcuna misura rapportate (proprio perché l'ISPRA si limita a richiamare la Guida messa a disposizione delle Amministrazioni regionali) alle realtà territoriali ed ambientali della Regione Lazio. L'ISPRA non tiene conto, tra l'altro, delle strategie di pianificazione faunistico-venatoria assunte dall'Amministrazione regionale e le strategie gestionali assunte dagli Ambiti Territoriali di Caccia. Premesso che è la stessa legge quadro nazionale (art. 18, comma 2 della Legge n. 157/1992) a prevedere, in particolare, la valutazione dell'adeguatezza dei Piani faunistico-venatori nell'ambito delle istruttorie sottese all'approvazione dei calendari venatori, con particolare riferimento proprio alle ipotesi di “scostamento” dagli archi temporali fissati dalla legge quadro nazionale. Per le specie stanziali l'ISPRA, nel suggerire archi temporali diversi da quelli stabiliti dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/1992, dovrebbe produrre indicazioni motivatamente rapportate alle singole realtà provinciali e regionali, a tal fine ricorrendo anche a monitoraggi di supporto, e ciò in quanto per le specie stanziali la valutazione dei fondamentali parametri biologici ed ambientali (aree di rifugio; produttività delle zone di ripopolamento; tipologia di agricoltura; disponibilità di fonti alimentari; velocità di accrescimento e maturazione dei soggetti giovanili; esistenza o meno di popolazioni che si riproducono in natura; attività di ripopolamento, ecc.), consentono di formulare indirizzi gestionali basati su più solide istruttorie tecnico-scientifiche e quindi di pervenire ad una ottimizzazione, sotto i profili biologici, delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria, e ciò soprattutto nel momento in cui si ritenga di suggerire uno scostamento dagli archi temporali fissati dal più volte richiamato art. 18, comma 1 della Legge n. 157/1992.

Le indicazioni gestionali nel caso delle specie stanziali devono derivare da una verifica “in loco” del dispiegarsi temporale dei cicli biologici, in modo da risultare maggiormente “fruibili” in sede di istruttoria condotta a livello regionale ai fini dell'approvazione del calendario venatorio. Sempre con riferimento alle specie stanziali, si evidenzia come il parere dell'ISPRA purtroppo non riferisca in ordine a quali specifici studi condotti a livello territoriale viene fatto riferimento, impedendo anche per tale via all'Amministrazione regionale di “cogliere”, del parere acquisito, il grado di applicabilità alla realtà della Regione Lazio;

TENUTO CONTO che i dati sull'avifauna acquatica svernante nel Lazio raccolti nel volume “*Brunelli M., Corbi F., Sarrocco S., Sorace A. (A Cura Di), 2009. L'avifauna Acquatica Svernante Nelle Zone Umide Del Lazio. Edizioni Arp (Agenzia Regionale Parchi), Roma - Edizioni Belvedere, Latina*”, rilevano un incremento numerico per tutte le specie cacciabili della famiglia Degli Anatidi ad eccezione del Codone (*Anas Acuta*), per il quale comunque il leggero decremento non è imputabile, secondo la letteratura scientifica, al prelievo venatorio ma probabilmente a modifiche dell'habitat e a cattura nei luoghi di svernamento africani. (*Hagemeijer, EJM and Blair MJ (eds), The EBCC Atlas of European Breeding Birds: their distribution and abundance, 1997 T and AD Poyser, London*);

CONSIDERATO che la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 31 gennaio, non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo. Si evidenzia inoltre che su 12 specie legate agli ambienti d'acqua cacciabili nel Lazio, ben 7 cominciano la migrazione pre-nuziale, secondo il documento europeo Key Concepts, dopo la fine del mese di gennaio (fischione, mestolone, marzaiola, moriglione, beccaccino, frullino, porciglione), mentre solo 5 (alzavola, gallinella d'acqua, codone, canapiglia e

folaga) cominciano la migrazione nella terza decade di gennaio. Per questo la caccia fino al 31 gennaio per 7 specie è completamente al di fuori della migrazione pre-nuziale, mentre per 5 specie viene utilizzata la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà delle regioni. Fa eccezione il germano reale, per cui la guida interpretativa chiede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e demografiche della specie in Europa;

ATTESO che la quasi totalità delle zone umide laziali, di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi, ricadono all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria. Circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

PRESO ATTO che l'ISPRA nell'ambito del suddetto parere in particolare evidenzia:

Inizio dell'attività venatoria nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide: considerata l'esigenza di uniformare le date di apertura e di chiusura della stagione di caccia per specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe, si ritiene necessario posticipare al 1° ottobre l'inizio dell'attività venatoria nei confronti del germano reale *Anas platyrhynchos* all'interno delle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide. Per un approfondimento sul tema dei periodi di caccia per specie simili si rimanda all'Allegato I.

Mobilità del cacciatore per la caccia alla migratoria (art. 1, comma 4): non si condivide la scelta effettuata da codesta Amministrazione di consentire un'ampia mobilità dei cacciatori per l'esercizio della caccia alla migratoria, in quanto contrasta con l'esigenza di realizzare un saldo legame del cacciatore al territorio e di fatto vanifica in gran parte le innovazioni introdotte dalla legge 157/1992 in materia di disciplina dell'attività venatoria. Anche nel caso della caccia all'avifauna migratrice, infatti, il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico deve essere considerato un obiettivo primario e deve essere perseguito attraverso forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione della fauna stanziale. Si raccomanda pertanto di limitare la mobilità venatoria all'interno della regione e di ridurre la quota di cacciatori residenti in altre regioni ammessi ad esercitare l'attività venatoria nel Lazio. A questo proposito, si segnala l'esigenza che i capi abbattuti nel Lazio da cacciatori residenti in altre regioni vengano opportunamente acquisiti, non solo per garantire il rispetto degli obblighi di rendicontazione derivanti dalla direttiva 2009/147/CE e dal decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Politiche Agricole del 06/11/2012, ma anche ai fini di una corretta pianificazione dell'attività venatoria. Analogamente, è importante che codesta Amministrazione raccolga e analizzi i dati di cerniera dei cacciatori con residenza in Lazio che hanno svolto la propria attività in altre regioni, in modo da poterli trasmettere alle Amministrazioni competenti.

Divieto di utilizzo di munizionamento al piombo (art. 1, comma 5): anche tenuto conto della procedura d'infrazione comunitaria INFR(2023)2187, si ritiene necessario che in questa parte del calendario venatorio venga richiamato il divieto di trasporto (oltre che di utilizzo) delle munizioni contenenti piombo per la caccia nelle zone umide; inoltre, va segnalato che tale divieto è stato introdotto su tutto il territorio dell'Unione Europea dal regolamento UE 2021/57 della Commissione e pertanto vige sull'intero complesso di zone umide presenti. Si vedano a questo riguardo anche i commenti espressi in relazione al successivo paragrafo "Richiamo alle disposizioni

dell'art. 31, della legge 157/1992 in merito all'utilizzo dei pallini contenenti piombo (art. 12, commi 1 e 2)".

Per quanto concerne l'uso di munizioni contenenti piombo al di fuori delle zone umide, si rende necessario prevederne il superamento attraverso una serie di misure che vanno dalla sensibilizzazione dei cacciatori all'introduzione di restrizioni graduali, secondo quanto indicato dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA).

Numerosi studi condotti da diversi gruppi di ricerca attivi in varie parti del mondo hanno dimostrato in modo inequivocabile come l'utilizzo di munizioni al piombo durante l'attività di caccia e controllo faunistico sia causa di avvelenamento (saturnismo) per molti uccelli da preda, incluse specie di elevato valore conservazionistico ed ecologico, come le aquile e gli avvoltoi. Come già evidenziato nei pareri relativi ai calendari venatori delle passate stagioni, le problematiche legate all'uso delle munizioni al piombo risultano particolarmente gravi sul territorio del Lazio. Nel corso dell'ultimo decennio, l'impatto sui grandi rapaci è stato confermato anche in ambito locale: su 53 aquile e avvoltoi rinvenuti morti o debilitati sul territorio del Lazio e dell'Abruzzo e sottoposti ad analisi, almeno 23 (43,4%) sono risultati contaminati. Un'incidenza così elevata di casi è in grado di influenzare negativamente la dinamica di popolazione di queste specie, vanificando in larga misura le azioni messe in atto a vari livelli per garantirne la conservazione. Inoltre, la contaminazione da piombo nei rapaci rappresenta un campanello d'allarme anche per la salute umana, dal momento che i frammenti di piombo contenuti nelle carni degli animali abbattuti durante l'attività venatoria costituiscono un fattore di rischio anche per i consumatori di selvaggina. A tal proposito, uno studio realizzato dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha rilevato che l'esposizione al piombo è da 4,7 a 7,7 volte più elevata negli adulti che consumano con alta frequenza carne di selvaggina rispetto alla popolazione generale. Per un approfondimento sugli impatti determinati dal piombo nelle munizioni da caccia sulla fauna, sull'ambiente e sulla salute umana si rimanda all'Allegato I. D'altra parte, va rilevato come munizioni alternative per il prelievo degli ungulati siano disponibili da anni e come esse abbiano dato prova di essere paragonabili, se non migliori, rispetto alle munizioni al piombo. A questo riguardo, è significativa l'esperienza maturata all'interno della Tenuta Presidenziale di Castelporziano, dove il controllo degli ungulati viene effettuato da oltre dodici anni utilizzando esclusivamente proiettili senza piombo. Per tale ragione si ritiene che vadano adottate nel Lazio misure volte a limitare l'impiego dei proiettili in piombo, seguendo le indicazioni fornite dai professori e ricercatori delle università lombarde in un documento presentato al Convegno nazionale "Il peso del piombo", tenutosi a Bergamo il 2 dicembre 2023. Tali indicazioni prevedono l'introduzione immediata del bando all'uso del piombo per la caccia agli ungulati all'interno delle aree della Rete Natura 2000, da estendere, a partire dalla stagione successiva, a tutto il territorio regionale e, successivamente, alle munizioni spezzate.

Utilizzo dei richiami vivi (art. 3, comma 5): in relazione alla possibilità di utilizzo "dei derivati domestici" del germano reale come richiami vivi, si ritiene necessario richiamare le disposizioni emanate dal Ministero della Salute per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. A tale riguardo si rimanda alle indicazioni fornite nel successivo paragrafo "Influenza aviaria".

Limiti di carniere (art. 4, commi 1, 2 e 3): pur apprezzando che nella proposta di calendario venatorio sia stato fissato il limite di carniere stagionale per il tordo sassello *Turdus iliacus*, si ribadisce che il numero massimo di 100 capi per cacciatore appare elevato se rapportato al totale degli abbattimenti rendicontati per le precedenti stagioni venatorie; pertanto, si invita codesta Amministrazione ad abbassare a 50 il limite di carniere stagionale. Inoltre, si rinnova la richiesta di indicare un tetto massimo stagionale anche per le altre specie di turdidi, considerata la forte pressione venatoria a cui sono sottoposte le popolazioni che transitano o svernano nella regione. Per quanto riguarda l'allodola *Alauda arvensis*, si ritiene opportuno stabilire limiti di carniere pari a 5

capi al giorno e 25 capi a stagione per ciascun cacciatore, per le motivazioni espresse al successivo paragrafo “Periodi di caccia e specie cacciabili (art. 7)”

Immissione di fauna allevata nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV) (art. 4, comma 5): in base alla formulazione del testo contenuto nella proposta di calendario risulta possibile allevare e immettere nelle AATV qualunque specie cacciabile elencata nell’art. 34, comma 1, della legge regionale 17/1995. In tale elenco sono indicate anche specie alloctone per il Lazio e specie migratrici. Da un punto di vista tecnico, si ritiene che tali specie non possano essere rilasciate, per 1) prevenire l’introduzione sul territorio di fauna alloctona e 2) evitare il prelievo di soggetti migratori selvatici. Un’eventuale immissione di specie aliene in natura, infatti, può avvenire solo attraverso specifica autorizzazione del MASE a valle di una richiesta formale da parte della Regione Lazio ai sensi dell’art. 12 D.P.R.357/97 commi 4 e 5, corredata di uno studio del rischio elaborato sulla base delle indicazioni contenute nel DM del MASE del 2 aprile 2020. Pertanto, in assenza di tale iter procedurale, nelle AATV del Lazio può essere consentita unicamente l’immissione e la caccia delle specie stanziali autoctone o paraautoctone: lepre comune *Lepus europaeus*, coniglio selvatico *Oryctolagus cuniculus*, fagiano *Phasianus colchicus*, coturnice *Alectoris graeca* e starna *Perdix perdix*. Per queste ultime due specie il rilascio in natura è fortemente sconsigliato e deve essere subordinato alla verifica dell’idoneità sanitaria e genetica dei soggetti allevati, in ottemperanza a quanto previsto nei rispettivi piani di azione/gestione. La pernice rossa *Alectoris rufa* e il colino della Virginia *Colinus virginianus*, pur essendo uccelli stanziali, vanno esclusi dalle immissioni in quanto alloctoni per tutto il territorio regionale del Lazio. Per le specie migratrici, si potrebbe prevedere il rilascio del solo germano reale che potrebbe eventualmente essere ammesso al prelievo in alcune AATV. Inoltre, va evitata anche l’immissione di ungulati. Per il cinghiale *Sus scrofa*, ferme restando le restrizioni previste dall’Ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, è del tutto sconsigliato l’allevamento e l’immissione in natura, anche se in aree adeguatamente recintate, in relazione alle problematiche di diversa natura che questa specie comporta. Il muflone *Ovis musimon* è alloctono in tutta Italia ad eccezione delle popolazioni della Sardegna, dove viene considerato paraautoctono perché introdotto sull’isola prima del 1.500 d.C. La gestione della specie, quindi, dovrebbe essere finalizzata al contenimento o all’eradicazione dei nuclei di presenza sul territorio peninsulare. Per i cervidi la gestione delle immissioni di soggetti allevati in cattività risulta tecnicamente problematica e di difficile attuazione, considerate le caratteristiche etologiche di questi animali.

Addestramento e allenamento cani sulla generalità del territorio (art. 5, comma 1): l’inizio dell’attività di addestramento cani prevista al 16 agosto 2026 risulta anticipato rispetto alle esigenze di tutela della fauna selvatica, considerato che per alcune specie risultano ancora in corso le fasi riproduttive ovvero persistono condizioni di dipendenza dei giovani dagli adulti. Si ribadisce, pertanto, quale soluzione di compromesso, di posticipare ai primi di settembre l’inizio del periodo di addestramento degli ausiliari su tutto il territorio regionale, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare è opportuno evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio). Inoltre, considerata la gravissima situazione epidemiologica attuale, che vede la peste suina africana espandersi lungo la dorsale appenninica, si raccomanda di porre cautela nell’autorizzare le attività di addestramento e allenamento dei cani nelle aree circostanti ai focolai, in quanto tali attività possono incrementare in maniera non trascurabile il rischio di un’ulteriore diffusione della malattia.

Addestramento ed allenamento cani nelle AATV (art. 5, comma 3): la facoltà concessa alle AATV di praticare dal 1° febbraio al 31 agosto l’addestramento e l’allenamento dei cani con facoltà di sparo, sia pure limitatamente alle specie riprodotte in cattività e appositamente liberate, contrasta con i principi di una corretta gestione del patrimonio faunistico. Tali attività, soprattutto se condotte

in modo intensivo, interferiscono con la riproduzione di molte specie selvatiche, anche protette o particolarmente protette, che invece dovrebbero essere tutelate sull'intero territorio regionale.

Per quanto riguarda il rilascio di specie migratrici e/o alloctone e del cinghiale si rimanda alle considerazioni espresse in merito alle previsioni dell'art. 4, comma 5. Per la quaglia *Coturnix coturnix*, si segnala che attualmente in Italia non vi sono allevamenti certificati della forma nominale *C. c. coturnix*, pertanto gli individui utilizzati per i ripopolamenti provengono da allevamenti di quaglia giapponese *C. c. japonica* o loro ibridi. L'immissione in natura di quaglie giapponesi e soprattutto di esemplari ibridi rappresenta una minaccia per la conservazione della quaglia comune. Per maggiori informazioni si rimanda all'Allegato I. D'altra parte, la prescrizione di effettuare i rilasci "solo in aree debitamente recintate" appare priva di utilità nel caso di specie in grado di volare.

In quanto alla possibilità di consentire lo sparo durante l'attività di allenamento e addestramento dei cani, si ritiene che tale facoltà dovrebbe essere limitata ad un numero ridotto di giornate, durante le quali sia possibile intensificare l'attività di sorveglianza venatoria. Tale esigenza è particolarmente rilevante, in relazione ai rilievi mossi dalla Commissione Europea all'Italia in merito all'eccessivo numero di abbattimenti illegali di uccelli selvatici.

- Periodi di caccia e specie cacciabili (art. 7)

- **Indicazioni di carattere generale:** per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, questo Istituto raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2026 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio *Columba palumbus* e degli ungulati.

Inoltre, la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per nessuna specie nei mesi di settembre e di gennaio. Tale restrizione è finalizzata a limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili (non solo nei confronti delle specie cacciabili).

Dal 21 gennaio 2026 la caccia ai corvidi e al colombaccio andrebbe esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri⁴² dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di uccelli da preda, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 1000 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli.

- **Quaglia:** tenuto conto del *trend* negativo dei carnieri realizzati a livello nazionale nel corso degli ultimi anni, si suggerisce di non consentire il prelievo di questa specie nella stagione venatoria 2026/27. Inoltre, considerato lo stato di conservazione non favorevole delle popolazioni nidificanti in Europa, il prelievo della quaglia dovrebbe essere subordinato all'attuazione delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione europeo. In ogni caso, l'inizio della stagione venatoria dovrebbe essere posticipato al 1° ottobre, per le motivazioni espresse nel paragrafo precedente.

- **Lepre comune e coniglio selvatico:** per una corretta gestione venatoria di queste specie, la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre, per non interferire con il termine della stagione riproduttiva. Nel caso della lepre, molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento alla terza domenica di settembre e le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre; oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Inoltre, andrebbero introdotte forme di caccia sostenibile,

pianificando il prelievo in ciascuna unità territoriale di gestione sulla base dei risultati di stime d'abbondanza e/o analisi dei carnieri.

Contestualmente, andrebbero adottate misure specifiche per la conservazione della lepre italiana *Lepus corsicanus*, dando attuazione al Piano d'azione nazionale redatto da ISPRA. In particolare, andrebbero individuate le aree di presenza certa della specie, al cui interno condurre azioni mirate e prevedere il divieto di caccia per la lepre comune in modo da evitare il rischio di abbattimenti accidentali.

- **Fagiano**: per le ragioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale, l'inizio del prelievo dovrebbe essere posticipato al 1° ottobre. Inoltre, un eventuale prolungamento della caccia oltre il 30 novembre 2026 potrebbe essere autorizzato esclusivamente previa verifica dello *status* delle popolazioni naturali, da attuarsi mediante monitoraggi standardizzati e stima dell'incremento utile annuo. Solo in presenza di esiti favorevoli, tale estensione potrà essere consentita nell'ambito di specifici piani di prelievo conservativi, articolati per singoli istituti di gestione o loro porzioni.

- **Merlo** *Turdus merula*: sarebbe preferibile un'apertura posticipata al 1° ottobre sia per le motivazioni richiamate in precedenza a proposito della data di apertura della caccia programmata, sia perché in settembre il prelievo nei confronti del merlo risulta principalmente a carico della popolazione nidificante in ambito locale. In ogni caso, un'eventuale anticipazione al 20 settembre dovrebbe essere permessa solo nella forma da appostamento.

- **Alzavola** *Anas crecca*, **beccaccino** *Gallinago gallinago*, **canapiglia** *Mareca strepera*, **codone** *Anas acuta*, **fischione** *Mareca penelope*, **folaga** *Fulica atra*, **frullino** *Lymnocyptes minimus*, **gallinella d'acqua** *Gallinula chloropus*, **germano reale**, **marzaiola** *Spatula querquedula*, **mestolone** *Spatula clypeata*, **moriglione**, **porciglione** *Rallus aquaticus*: si condivide la scelta di prevedere lo stesso periodo di caccia per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Tuttavia, dovrebbe essere indicato un medesimo arco temporale anche per la pavoncella; inoltre, i periodi indicati da codesta Amministrazione non sono ritenuti idonei a garantire una corretta gestione venatoria. L'inizio del prelievo non dovrebbe essere consentito prima del 1° ottobre 2026, per le ragioni espresse nelle indicazioni di carattere generale e per la circostanza che in settembre i flussi migratori di gran parte degli anatidi sono ancora scarsi e dunque la caccia avrebbe un impatto eccessivo sui contingenti presenti in regione. D'altra parte, il termine della stagione venatoria andrebbe fissato in base al calendario migratorio delle specie che iniziano più precocemente la migrazione prenuziale. Nel caso degli uccelli acquatici, a seguito della recente revisione dei KCD l'inizio della migrazione prenuziale più anticipata si osserva nella canapiglia, nel codone, nell'alzavola, nella folaga e nella gallinella d'acqua (gennaio III), per cui il termine dell'attività venatoria a carico di queste specie andrebbe fissato al 20 gennaio 2027. La possibilità di prevedere la sovrapposizione di una decade, ammessa in linea di principio dalla Guida interpretativa redatta dalla Commissione Europea⁵⁰, potrebbe essere valutata solamente qualora si accertasse, per tutte queste specie, che la migrazione prende avvio solo al termine della terza decade di gennaio. In assenza di tale verifica, un eventuale prolungamento del prelievo oltre il 20 gennaio 2027 risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE. Per maggiori informazioni sui criteri per la definizione del termine della stagione venatoria nel caso delle specie migratrici si rimanda all'Allegato I.

- **Cornacchia grigia** *Corvus cornix*, **gazza** *Pica pica* e **ghiandaia** *Garrulus glandarius*: per i mesi di settembre e gennaio la caccia ai corvidi dovrebbe essere permessa solo nella forma da appostamento.

- **Colombaccio**: il KCD per l'Italia indica un esteso periodo di nidificazione del colombaccio, compreso tra la prima decade di aprile e la terza decade di ottobre, per cui in linea generale, la

caccia nei confronti di questa specie dovrebbe avvenire solo a partire dall'inizio di novembre. Tuttavia, a giudizio dello scrivente Istituto è possibile anticipare l'inizio del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre, come previsto nella proposta di calendario, per le seguenti circostanze:

- il colombaccio presenta uno stato di conservazione favorevole a livello globale, europeo e nazionale; in particolare, questa specie sta ampliando il proprio areale riproduttivo in tutto il Paese, andando incontro ad un forte incremento numerico;
- i movimenti migratori post-riproduttivi in Italia cominciano orientativamente a fine settembre e si protraggono sino all'inizio di dicembre, con picco in ottobre; tale circostanza fa sì che la caccia in ottobre viene esercitata principalmente nei confronti di individui in migrazione non appartenenti alla popolazione nidificante locale;
- un eventuale prelievo su soggetti ancora impegnati nella riproduzione avrebbe un impatto limitato sulla dinamica della popolazione nidificante in regione in quanto le covate tardive sono poco numerose e verosimilmente caratterizzate da un basso tasso naturale di sopravvivenza;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" ammette la possibilità di consentire il prelievo nell'ultima fase del periodo di nidificazione di specie che, come il colombaccio, si riproducono in un arco temporale particolarmente esteso e presentano un buono stato di conservazione.

Qualora codesta Amministrazione intenda acquisire informazioni a scala regionale atte a confermare la sostenibilità del prelievo esercitato in settembre e ottobre, si consiglia di monitorare la popolazione nidificante nella regione, rilevando dati sulla fenologia e sul successo riproduttivo e di valutare lo stato di salute della popolazione verificandone la distribuzione, le variazioni di areale e l'abbondanza (tramite indici appositi).

Come già evidenziato in relazione al paragrafo "Indicazioni di carattere generale", nel mese di gennaio la caccia al colombaccio dovrebbe essere consentita solo nella forma dell'appostamento e, nell'ultima decade di gennaio, solo da appostamenti collocati a distanze superiori ai 500 metri dalle zone umide e ai 1000 metri dalle pareti rocciose potenzialmente idonee a permettere la nidificazione di rapaci rupicoli.

- **Moriglione** *Aythya ferina*: nel caso in cui codesta Amministrazione intenda inserire il moriglione tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2026/27, si rende necessario il puntuale rispetto di tutte le indicazioni contenute nel Piano di gestione nazionale, approvato il 10 maggio 2023; s'invita pertanto codesta Amministrazione ad adottarne le misure previste. Nei primi tre anni di attuazione del piano, il prelievo del moriglione non doveva superare la soglia del 75% della media degli abbattimenti registrati nelle ultime tre stagioni venatorie in cui la specie è stata cacciata. Nelle more di valutare i risultati di tale gestione venatoria e di aggiornare il tetto massimo prelevabile, si ritiene tecnicamente accettabile mantenere la soglia del 75% anche per la stagione 2026/27; pertanto, il carnere massimo definito da codesta Amministrazione pari a 834 individui risulta adeguato. Lo scrivente Istituto, inoltre, chiede di ricevere informazioni dettagliate sull'esito dei monitoraggi effettuati a livello regionale per valutare la consistenza delle popolazioni presenti nel Lazio al fine di valutarne i rispettivi trend. Sull'approccio prudenziale da adottare per la regolamentazione del prelievo delle specie oggetto di un piano di gestione si rimanda alle considerazioni espresse successivamente a proposito dell'allodola e al modello gestionale adottato nel caso della tortora selvatica *Streptopelia turtur* (si veda l'Allegato I).

- **Volpe** *Vulpes vulpes*: la caccia in forma vagante dovrebbe essere posticipata al 1° ottobre, in coincidenza con l'apertura generale della stagione venatoria per le ragioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale.

- **Allodola**: l'inserimento dell'allodola tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2026/27 va subordinato non solo alla condizione che siano state attuate o siano in corso di attuazione le misure

previste dal Piano di gestione nazionale, ma soprattutto che tali misure stiano favorendo la ripresa demografica di questo passeriforme. Tale esigenza deriva dal fatto che l'allodola si trova tuttora in uno stato di conservazione sfavorevole sia a livello europeo sia nazionale. In particolare, secondo il *Farmland Bird Index 2025*, la popolazione nidificante in Italia ha registrato una flessione del 53,78% nel periodo 2000-2025, mentre a livello regionale, nel medesimo arco temporale, si rileva un calo medio annuale pari al 3,20%.

Ciò premesso, dal momento che il *trend* negativo della popolazione nidificante dell'allodola non ha dato segno di arrestarsi né in Italia, né in Europa, sarebbe opportuno prevedere una moratoria temporanea del prelievo venatorio, o in subordine, stabilire una forte limitazione del numero di capi abbattibili (non più di 5 capi al giorno e 25 capi a stagione per ciascun cacciatore, come già precedentemente indicato nel paragrafo relativo ai limiti di carniere). La sospensione, tuttavia, appare più indicata rispetto alla limitazione dei carnieri, alla luce dell'esperienza maturata a livello internazionale nel caso della tortora selvatica (si veda l'Allegato I). Il reinserimento dell'allodola tra le specie cacciabili dovrebbe comunque restare subordinato all'esito positivo dei monitoraggi che verranno realizzati in Italia e negli altri paesi dai quali originano gli individui che raggiungono il nostro paese nel corso della migrazione.

- **Beccaccia** *Scolopax rusticola*: mentre si condivide la scelta di iniziare il prelievo della beccaccia a partire dal 1° ottobre, si rileva che la stagione venatoria dovrebbe concludersi non oltre il 10 gennaio 2027, poiché l'inizio della migrazione prenuziale indicato nel KCD corrisponde alla seconda decade di gennaio. Tuttavia, in linea generale si consiglia la chiusura della caccia al 31 dicembre 2026 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue questa specie nei periodi di maggiori avversità climatiche e dell'intensa pressione venatoria a cui è sottoposta. A questo riguardo, benché codesta Amministrazione abbia previsto la sospensione anticipata del prelievo della beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli (art. 8 comma 3 della proposta di calendario), anche quest'anno si rinnova l'invito a seguire più strettamente le indicazioni previste dal "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi" messo a punto da questo Istituto (Allegato II). Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2027, va subordinato, oltre che all'attuazione del protocollo sugli eventi climatici avversi sopra richiamato, anche alla pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale. Tenuto conto che i dati sui prelievi di beccaccia risultano disponibili solo fino alla stagione venatoria 2021/22 e che il monitoraggio dei contingenti presenti in regione è fermo al 2023, non sussistono i presupposti per consentire il proseguimento della stagione di caccia della specie fino al 10 gennaio. In ogni caso, un ulteriore prolungamento del prelievo oltre la prima decade di gennaio risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE. Per maggiori informazioni sui criteri per la definizione del termine della stagione venatoria nel caso delle specie migratrici si rimanda all'Allegato I. Infine, per una valutazione dei risultati dell'attività di monitoraggio condotta sul territorio regionale, tenuto conto che non sono stati forniti dati aggiornati, si rimanda al parere espresso da questo Istituto in merito al calendario venatorio per la stagione 2024/25 (prot. n. 21469 del 16.04.2024).

- **Cesena** *Turdus pilaris*, **tordo bottaccio** *Turdus philomelos*, **tordo sassello**: si condividono sia la data di inizio del prelievo fissata al 1° ottobre, sia la scelta di prevedere periodi di caccia simili per specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe; per un approfondimento su questo tema si rimanda all'Allegato I. Tuttavia, al fine di garantire una corretta gestione venatoria di queste specie, occorre stabilire il termine del prelievo in base al calendario migratorio delle specie che iniziano più precocemente la migrazione prenuziale. A seguito della recente revisione del KCD, l'inizio della

migrazione prenuziale più anticipata si osserva nel tordo bottaccio (gennaio II), pertanto la stagione venatoria 2026/27 andrebbe chiusa al 10 gennaio. Per il tordo sassello e la cesena, invece, il nuovo calendario KCD fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla decade successiva, per cui la stagione di caccia nei confronti di questi due passeriformi dovrebbe concludersi il 20 gennaio 2027. Ciò premesso, in ragione della necessità di prevedere periodi di caccia coincidenti per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe, lo scrivente Istituto ritiene opportuno stabilire il termine della stagione venatoria per questi tre turdidi al 10 gennaio 2027. La possibilità di prevedere la sovrapposizione di una decade, ammessa in linea di principio dalla Guida interpretativa redatta dalla Commissione Europea, potrebbe essere valutata qualora si accertasse, per il tordo bottaccio, che la migrazione prende avvio solo al termine della seconda decade di gennaio. In ogni caso, un eventuale prolungamento del prelievo delle tre specie oltre il 20 gennaio 2027 risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992 e con la sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C435/92) del 19.01.1994. Per maggiori informazioni sui criteri per la definizione del termine della stagione venatoria nel caso delle specie migratrici si rimanda all'Allegato I.

- **Pavoncella** *Vanellus vanellus*: nel caso in cui codesta Amministrazione intenda inserire la pavoncella tra le specie cacciabili nella stagione 2026/27, si rende necessario il puntuale rispetto di tutte le indicazioni contenute nel Piano di gestione nazionale, approvato il 2 ottobre 2025. In particolare, entro il 2026 la Regione dovrà attuare specifiche azioni di tutela e di ripristino degli habitat idonei alla specie, nonché avviare programmi di monitoraggio mirati a determinare la consistenza numerica e i *trend* dei contingenti presenti nei diversi periodi dell'anno. Contestualmente, nei primi tre anni di applicazione del piano, il prelievo della pavoncella non dovrà superare la soglia del 75% della media degli abbattimenti registrati nelle ultime tre stagioni venatorie in cui la specie è stata cacciata; pertanto, il carniere massimo non dovrà superare i 185 individui. Inoltre, nel calendario venatorio dovrà essere specificato quale sistema di monitoraggio del prelievo si intende applicare per consentire la tempestiva interruzione della caccia al raggiungimento del tetto prestabilito. Per quanto concerne le date di inizio e di fine della stagione venatoria, si condivide la scelta di iniziare il prelievo dal 1° ottobre, mentre la chiusura della caccia andrebbe fissata al 20 gennaio 2027, come per le altre specie di uccelli acquatici. Infine, si auspica di ricevere informazioni in merito alle azioni di tutela e di ripristino degli habitat idonei alla specie che codesta Amministrazione intende realizzare nel corso del 2026, al fine di favorire la conservazione della pavoncella in Italia e garantire una gestione venatoria sostenibile. Sull'approccio prudenziale da adottare per la regolamentazione del prelievo delle specie oggetto di un piano di gestione si rimanda alle considerazioni espresse in precedenza a proposito dell'allodola e al modello gestionale adottato nel caso della tortora selvatica (si veda l'Allegato I).

- **Starna**: allo scrivente Istituto non risulta siano presenti sul territorio regionale popolazioni vitali di starna in grado di sostenere forme di prelievo ancorché limitate; pertanto, si ritiene che tale galliforme vada escluso dall'elenco delle specie cacciabili nella stagione venatoria 2026/27. Il prelievo di questa specie, infatti, dovrebbe essere autorizzato solo in presenza di popolazioni stabili ed attuato mediante piani di abbattimento definiti sulla base del monitoraggio delle popolazioni (conteggi primaverili e verifica del successo riproduttivo in estate)

- **Cinghiale**: si condividono i tempi di caccia indicati da codesta Amministrazione. Per quanto riguarda l'espressione di un parere di merito circa le modalità di prelievo di questa specie, si resta in attesa di ricevere il disciplinare citato al paragrafo "Disposizioni particolari" (art. 9, comma 4) della proposta di calendario venatorio.

Restrizioni dell'attività venatoria per la tutela dell'orso bruno marsicano *Ursus arctos marsicanus* (art. 9, commi 1 e 2)

Vista l'urgente necessità di tutelare gli esemplari di orso bruno marsicano presenti nella regione Lazio, si ritiene opportuno prevedere il divieto di caccia nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. In merito alle misure specifiche da applicarsi nelle aree critiche di presenza della specie, si resta in attesa di ricevere il provvedimento relativo alla regolamentazione dell'attività venatoria che codesta Amministrazione intende predisporre.

Provvedimento per la regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio dell'Isola di Ponza (art. 9, comma 3)

Lo scrivente istituto resta in attesa di ricevere la documentazione necessaria al fine di esprimere il proprio parere tecnico in merito a tale provvedimento.

Divieti (art. 10, comma 2): si consiglia di indicare anche la pernice rossa e il colino della Virginia tra i galliformi per i quali è fatto divieto di effettuare rilasci in natura. A tale riguardo si rimanda alle osservazioni espresse in relazione al paragrafo "Addestramento ed allenamento cani nelle AATV" (art. 5, comma 3).

Richiamo alle disposizioni dell'art. 31, della legge 157/1992 in merito all'utilizzo dei pallini contenenti piombo (art. 12, commi 1 e 2)

Il richiamo a questa norma di legge può indurre a ritenere erroneamente che l'utilizzo delle munizioni a base di piombo sia consentito nelle zone umide non elencate al comma 2. In realtà, ai sensi del regolamento UE 2021/57 della Commissione il divieto è esteso a tutte le zone umide presenti sul territorio; pertanto, i cacciatori che non utilizzino cartucce caricate con materiale atossico in zone umide non ricomprese nell'elenco sopra richiamato rischiano di incorrere nelle sanzioni previste per la violazione del suddetto regolamento. Per evitare tale rischio, si rinnova l'invito a modificare il testo di questo articolo tenendo conto dei rilievi sopra espressi.

Si segnala, inoltre, che in base alla legge 157/1992, art. 31, comma 1bis, chi viola tale disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500; in caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000.

VALUTAZIONI SU ALTRI TEMI DI PARTICOLARE RILIEVO

- **Influenza aviaria:** i ritrovamenti in Europa ed in Italia di uccelli selvatici risultati positivi al test dell'influenza aviaria, nella variante pericolosa per l'uomo, ha portato il Ministero della Salute ad intensificare la sorveglianza sul territorio nazionale e ad adottare alcuni provvedimenti precauzionali. Tra questi vi è la regolamentazione dell'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi per la caccia agli uccelli acquatici e il divieto del "rilascio di selvaggina da penna per il ripopolamento e pronta caccia". Pertanto, nel calendario venatorio regionale andrebbero riportate le seguenti disposizioni fornite dal Ministero della Salute al fine di garantire la sicurezza del cacciatore e limitare la diffusione del virus.

Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori o a tutti coloro che effettuano attività che comportano il contatto con l'avifauna in tutto il territorio nazionale di:

- a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;
- b) riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività di cui al comma 1;

c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);
d) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;

e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE protocollo n. 56437 del 8/12/2021;

f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.

I cacciatori devono collaborare con i servizi veterinari delle AUSL per la sorveglianza nei confronti di HPAI mettendo a disposizione gli animali che sono stati abbattuti in caccia per l'esecuzione dei prelievi necessari.

- **Segnalazione a ISPRA di uccelli inanellati:** si rinnova l'invito ad aggiungere nel testo del calendario venatorio che è fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA, scrivendo una e-mail a recoveries@isprambiente.it.

- **Trasmissione delle relazioni sull'attività di vigilanza:** anche quest'anno si coglie l'occasione per segnalare che da tempo ISPRA non riceve informazioni sull'attività di vigilanza venatoria svolta in regione. Ai sensi dell'art. 33 della legge 157/1992, tali informazioni andrebbero rendicontate annualmente per valutare le modalità di gestione della caccia e l'impatto sulle specie cacciabili nel territorio regionale.

RITENUTO di non dover aderire rigorosamente alla posizione dell'ISPRA in quanto, per la realtà della Regione Lazio, non è dimostrata da studi scientifici l'inadeguatezza degli archi temporali definiti dall'art. 18 della Legge n. 157/1992;

RILEVATO come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali, tale necessità appare indifferibile per il territorio italiano ove, per la sua conformazione, sono ben marcate le diversità territoriali, ambientali e climatiche delle varie Regioni tanto che l'articolo 7, comma 2, L. n. 157/1992 ha previsto che l'ISPRA debba dotarsi di una efficace organizzazione su base territoriale costituendo apposite Unità Operative Tecniche Consultive, che al contrario, non sono mai state istituite con la conseguenza che l'Istituto non appare in grado di supportare adeguatamente le singole calendarizzazioni regionali dell'attività venatoria; ne è riprova il fatto che il sopra citato parere dell'ISPRA è privo di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e climatica del territorio laziale e risulta sostanzialmente identico per tutte le Regioni italiane;

PRESO ATTO che il parere dell'ISPRA prot. n. 020956 del 15/05/2026, acquisito al protocollo regionale con il n. 512434 del 15/05/2026, è privo di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e climatica del territorio laziale e risulta sostanzialmente equivalente per tutte le Regioni italiane come se le problematiche afferenti alla Sicilia possano essere ritenute equiparabili al Veneto, quelle della Puglia al Lazio, quelle della Calabria alla Lombardia e così via;

PRESO ATTO che l'ISPRA nel proprio parere, tra le indicazioni di carattere generale, raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 01 ottobre 2026 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e degli ungulati anziché il 20 settembre, ma non fornisce

studi né dati sperimentali a sostegno della proposta che dimostrino un effetto negativo dell'apertura della caccia alle specie citate alla terza domenica di settembre; inoltre, nel parere ISPRA mancano i riferimenti alla realtà territoriale del Lazio e non sono individuate le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo paventato. Inoltre, secondo ISPRA, la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per tutte le specie nei mesi di settembre e di gennaio. Tale restrizione è finalizzata a limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili (non solo nei confronti delle specie cacciabili) e un prelievo eccessivo.

RITENUTO di non dover aderire al suggerimento dell'ISPRA di posticipare l'apertura della caccia al 01 ottobre in quanto non sussistono i presupposti per l'attuazione dei suggerimenti formulati per i motivi di seguito riportati:

- il parere ISPRA non fornisce studi né dati sperimentali a sostegno della proposta che dimostrino un effetto negativo dell'apertura della caccia alle specie citate alla terza domenica di settembre;
- mancano nel parere ISPRA anche riferimenti alla realtà territoriale della Regione Lazio e non sono individuate le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo paventato;
- in riferimento alla raccomandazione dell'Istituto di estendere il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2026 a tutte le specie per avere un minor disturbo della fauna selvatica in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, è opportuno evidenziare che le specie oggetto di caccia che nidificano nel Lazio sono tutte al di fuori del periodo riproduttivo, (che include anche le cure parentali). La raccomandazione dell'ISPRA non è dunque ritenuta giustificata.
- in riferimento alla critica dell'apertura generale della caccia al 20 settembre 2026 per Quaglia, Lepre, Coniglio selvatico, Fagiano, Merlo, Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Frullino, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Moriglione e Porciglione in quanto l'Istituto ritiene idonea un'unica apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina in data non antecedente al 01 ottobre 2026 fatta eccezione per il prelievo di alcune specie. Non si condivide quest'argomentazione per due motivi: da una parte a ISPRA sembra sfuggire che ritardando l'apertura della caccia alla maggior parte delle specie, i cacciatori nel periodo 20 settembre – 30 settembre si concentrerebbero sulle poche specie cacciabili, esercitando una pressione elevatissima e un disturbo elevato nelle zone idonee alla caccia a questi selvatici. L'azione di disturbo sarebbe quindi anche superiore a quella prevista con l'apertura al 20 settembre. Dall'altra il problema del disturbo è affrontato dalla Regione Lazio con l'istituzione di numerose aree protette, che dimostra una situazione soddisfacente per molte specie di avifauna sia cacciabile che protetta, ad esclusione delle specie soggette a declino da molti anni in tutta Italia per effetto delle pratiche agricole intensive (Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2018);
- in riferimento all'efficacia della vigilanza: non si comprende perché e sulla base di quali dati, prima del 01 ottobre ISPRA debba considerare di scarsa efficacia l'azione della vigilanza della Regione Lazio;
- inoltre, i documenti europei KC e Guida alla disciplina della caccia, consentirebbero l'apertura della caccia a numerose specie già dalla fine di agosto, come effettivamente avviene in altri Stati membri e che pertanto la data di apertura dalla terza domenica di settembre è già prudentiale, rispetto a quanto consentirebbe la Direttiva 2009/147/CE;

RITENUTO di non condividere il parere dell'ISPRA di vietare la caccia in forma vagante nei mesi di settembre e gennaio, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, in quanto:

- il comma 1 dell'art. 18 della L. 157/92, norma al cui rispetto è tenuta la Regione in sede di pubblicazione del Calendario Venatorio regionale, consente la caccia in forma vagante nei mesi di settembre e gennaio;
- tale limitazione è proposta da ISPRA omettendo tuttavia di motivare le ragioni scientifiche a supporto di tale suggerimento;

PRESO ATTO che l'ISPRA per quanto riguarda la previsione di un prolungamento della caccia al colombaccio nella prima decade di febbraio, esprime parere sfavorevole, in quanto tale prosecuzione della stagione di caccia eserciterebbe un disturbo nei confronti di altre specie, anche di interesse conservazionistico, che in tale periodo dell'anno sarebbero già impegnate nella riproduzione e il prolungamento in parola determinerebbe maggiore difficoltà nello svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, pertanto è preferibile prevedere un'apertura anticipata alla terza domenica di settembre;

VISTA il comma 1 dell'art. 18 della legge 157/1992 e il parere vincolante dell'ISPRA di non prevedere un prolungamento della caccia al colombaccio nella prima decade di febbraio, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato dalla normativa, il periodo di caccia alla specie colombaccio è fissato dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027;

RITENUTO di non dover aderire al suggerimento dell'ISPRA di riformulare il richiamo dell'art. 31, della legge 157/1992 in merito all'utilizzo dei pallini contenenti piombo, in quanto l'articolo della legge nazionale è stato rispettato integralmente nel testo calendario e pertanto non si ritiene possibile una sua riformulazione;

PRESO ATTO che l'ISPRA per quanto riguarda l'influenza aviaria segnala che i ritrovamenti in Europa ed in Italia di uccelli selvatici risultati positivi al test dell'influenza aviaria, nella variante pericolosa per l'uomo, ha portato il Ministero della Salute ad intensificare la sorveglianza sul territorio nazionale e a adottare alcuni provvedimenti precauzionali;

RITENUTO di conseguenza necessario aderire al suggerimento dell'ISPRA inserendo nel presente atto il seguente periodo:

“sul territorio regionale, al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico, si raccomanda ai cacciatori o a tutti coloro che effettuano attività che comportano il contatto con l'avifauna di segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie) ai servizi veterinari dell'Azienda ASL territorialmente competente”;

VISTO il “Piano di Gestione Nazionale del Moriglione 2023” che consente alle Regioni di prevedere un prelievo venatorio con carniere massimo giornaliero di 2 capi e stagionale di 10 capi;

VISTO il “Piano di Gestione Nazionale della Pavoncella 2026” che consente alle Regioni di prevedere un prelievo venatorio con carniere massimo giornaliero di 5 capi e stagionale di 20 capi;

RITENUTO opportuno, al fine di evitare il superamento del piano di prelievo massimo previsto pari a 834 capi per il Moriglione e 593 per la Pavoncella, fissare il numero massimo di capi abbattibili per ogni Ambito Territoriale di Caccia;

RITENUTO opportuno, ripartire il numero dei capi della specie Moriglione e Pavoncella abbattibili in base al numero dei cacciatori iscritti ad ogni ATC della Regione Lazio come di seguito riportato:

PIANO DI PRELIEVO PREVISTO PARI A 834 CAPI DELLA SPECIE MORIGLIONE

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA	N. CACCIATORI ISCRITTI RESIDENZA VENATORIA dati ATC	RAPPORTO TRA CAPI MORIGLIONE E CACCIATORI	N. CAPI ABBATTIBILI PER ATC
VT 1	3.061	0,02091	64
VT 2	2.924	0,02086	61
RI 1	2.827	0,02087	59
RI 2	1.133	0,02118	24
RM 1	6.161	0,02094	129
RM 2	9.963	0,02088	208
LT 1	4.165	0,02089	87
LT 2	2.378	0,02103	50
FR 1	3.844	0,02081	80
FR 2	3.438	0,02094	72
TOTALE	39.894	0,02091	834

PIANO DI PRELIEVO PREVISTO PARI A 593 CAPI DELLA SPECIE PAVONCELLA

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA	N. CACCIATORI ISCRITTI RESIDENZA VENATORIA dati ATC	RAPPORTO TRA CAPI PAVONCELLA E CACCIATORI	N. CAPI ABBATTIBILI PER ATC
VT 1	3.061	0,01437	44
VT 2	2.924	0,01642	48
RI 1	2.827	0,01521	43
RI 2	1.133	0,01677	19
RM 1	6.161	0,01380	85
RM 2	9.963	0,01485	148
LT 1	4.165	0,01465	61
LT 2	2.378	0,01430	34
FR 1	3.844	0,01509	58
FR 2	3.438	0,01542	53
TOTALE	39.894	0,01486	593

RITENUTO opportuno dare mandato agli ATC di verificare, il numero dei cacciatori interessati al prelievo della specie Moriglione e Pavoncella per l'ATC di competenza territoriale, attraverso la predisposizione e la pubblicazione nei propri siti istituzionali di uno specifico modello di domanda; gli ATC stessi, in base al numero di domande ricevute, assegneranno ad ogni cacciatore interessato il numero massimo di capi prelevabili per la stagione 2026/2027, nel rispetto del numero assegnato ad ogni ATC, l'assegnazione dei capi deve essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2026;

RITENUTO necessario che la caccia alla specie Moriglione e Pavoncella sia riservata ai cacciatori per i quali gli ATC di competenza territoriale abbiano accettato la domanda e assegnato il numero di capi massimi prelevabili per la stagione 2026/2027, il numero dei prelievi assegnato al cacciatore è comprensivo dei prelievi eventualmente effettuati in Aziende Faunistico Venatorie;

RITENUTO opportuno che i cacciatori autorizzati al prelievo della specie Moriglione nella precedente stagione 2025/2026, che non hanno provveduto a rendicontare gli abbattimenti effettuati all'ATC di competenza, siano esclusi dall'assegnazione dei capi da abbattere per la stagione 2026/2027.

RITENUTO necessario che entro il 28 febbraio 2027 i cacciatori autorizzati alla caccia alla specie Moriglione e Pavoncella rendicontino gli abbattimenti effettuati nella stagione 2026/2027 all'ATC di competenza, anche se in numero degli abbattimenti è pari a 0;

RITENUTO necessario, per consentire il controllo, stabilire che il cacciatore durante l'azione di caccia deve essere in possesso dell'autorizzazione al prelievo della specie moriglione e/o pavoncella, che a richiesta deve essere esibita agli addetti alla vigilanza venatoria di cui all'articolo 43 della L. R. 17/95;

PRESO ATTO che l'ISPRA nel proprio parere condivide la scelta di prevedere lo stesso periodo di caccia per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Tuttavia, non ritiene i periodi indicati dalla Regione Lazio idonei a garantire una corretta gestione venatoria. L'inizio del prelievo non dovrebbe essere consentito prima del 01 ottobre 2026, mentre il termine della stagione venatoria andrebbe fissato in base al calendario migratorio delle specie che iniziano più precocemente la migrazione prenuziale. Nel caso degli uccelli acquatici, a seguito della recente revisione dei KCD l'inizio della migrazione prenuziale più anticipata si osserva nella canapiglia, nel codone, nell'alzavola, nella folaga e nella gallinella d'acqua (gennaio III), per cui il termine dell'attività venatoria a carico di queste specie andrebbe fissato al 19 gennaio 2027.

RITENUTO di non dover aderire al suggerimento dell'ISPRA di prevedere una chiusura generalizzata della stagione venatoria al 19 gennaio 2027 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide (**anatidi, rallidi e limicoli**) in quanto la quasi totalità delle zone umide naturali laziali o sono poste a divieto di caccia o ricadono all'interno di Zone di Protezione Speciale per gli uccelli (ZPS) e pertanto sono soggette ai criteri minimi di protezione previsti dal Decreto Ministero Ambiente del 17/10/2007 che consente la caccia a gennaio in tali zone solo per due giorni a settimana così che in totale a gennaio tali specie sono cacciate per un massimo di 10 giorni, cioè meno di quanto sarebbe consentito applicando le indicazioni dell'ISPRA.

PRESO ATTO che in relazione ai periodi di caccia agli uccelli acquatici si fa presente che il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito della Procedura EU PILOT 6955/ENVI/2014, nulla ha

eccepite alle regioni italiane in relazione alla data di apertura alla terza domenica di settembre né alla data di chiusura al 31 gennaio, in quanto del tutto compatibili con la Direttiva 147/2009/CE e i documenti interpretativi di questa “Key Concepts” e “Guida alla disciplina della Caccia” ritenendo quindi la decade di sovrapposizione un legittimo passaggio per l’armonizzazione delle stagioni venatorie al fine di uniformare le date di apertura e chiusura per gruppi di specie;

PRESO ATTO che anche in relazione alle suddette specie acquatiche la legittimità della chiusura al 31 gennaio per la stagione 2022-2023 è stata sancita dal TAR Umbria con sentenza n. 8/2023 del 10/01/2023;

DATO ATTO che con il proprio parere il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale non hanno rilevato alcuna violazione del comma 1 dell’art. 18 L. 157/1992 nel progetto del calendario venatorio della Regione Lazio stagione 2026/2027, si riporta di seguito l’estratto del parere:

il CTFVN in relazione alle **singole specie** vista la documentazione pervenuta

RITENUTO

-che le disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio della Regione Lazio non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto temperamento tra il principio unionale di precauzione e quello di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione Europea, nonché tengono in considerazione i rilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell’attività venatoria;

- che i paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE stabiliscono la legittimità dell’utilizzo della decade di sovrapposizione;

- che i paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla Disciplina della Caccia UE consentono l’utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato dei Key Concepts nazionale come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all’inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di citizen science;

- preso atto di quanto dichiarato dalla Regione Lazio con nota n. 0411193 del 17 aprile 2026 riguardo la validità dei dati in loro possesso tali da motivare, per alcune specie, il discostamento dai Key Concepts per più decenni;

ESPRIME

☒ **parere favorevole** alla proposta di parere avanzata dalla Regione Lazio per le seguenti specie:

- allodola (*Alauda arvensis*)
- merlo (*Turdus merula*)
- colombaccio (*Columba palumbus*)
- germano reale (*Anas platyrhynchos*)
- alzavola (*Anas crecca*)
- fischione (*Mareca penelope*)
- mestolone (*Spatula clypeata*)
- moriglione (*Aythya ferina*)
- marzaiola (*Spatula querquedula*)

- frullino (*Lymnocryptes minimus*)
- beccaccino (*Gallinago gallinago*)
- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
- gazza (*Pica pica*)
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
- fagiano (*Phasianus colchicus*)
- pavoncella (*Vanellus vanellus*)
- porciglione (*Rallus aquaticus*)
- quaglia (*Coturnix coturnix*)
- gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
- folaga (*Fulica atra*)
- codone (*Anas acuta*)
- canapiglia (*Mareca strepera*)
- starna (*Perdix perdix*)
- tordo sassello (*Turdus iliacus*)
- cesena (*Turdus pilaris*)

X **parere favorevole** alla proposta di parere avanzata dalla Regione Lazio per le seguenti specie:

lepre (*Lepus europaeus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) e volpe (*Vulpes vulpes*), in quanto in linea con il dettato dell'articolo 18 della legge 157/92.

X **parere favorevole** alla proposta di parere avanzata dalla Regione Lazio al prelievo in selezione per le seguenti specie di ungulati selvatici:

capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), muflone (*Ovis aries*) e cinghiale (*Sus scrofa*) in quanto in linea con le previsioni normative e le indicazioni ISPRA, nonché per il periodo di prelievo del cinghiale (*Sus scrofa*) in forma collettiva dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 in attuazione della legge 12 luglio 2024 recante “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, articolo 10, comma 1 bis;

X **parere favorevole in presenza in delibera finale di idonee motivazioni** raccomandazioni: in applicazione dei paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato Key Concepts nazionali come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di “citizen science”:

- beccaccia (*Scolopax rusticola*) (31 gennaio invece del 10 gennaio)
- tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) (31 gennaio invece del 10 gennaio)

RITENUTO necessario fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale sotto il profilo normativo e tecnico-scientifico alle scelte che hanno indotto l'Amministrazione Regionale a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria, ed in particolare esplicitarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

Quaglia (*Coturnix coturnix*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts è il 20 settembre e la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento Key Concepts, è consentita dalla guida interpretativa ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9;
- i più recenti dati disponibili della European Red List of Birds, 2021, documento ufficiale della Commissione Europea, classificano la Quaglia "Least concern" (Minima preoccupazione) cioè la categoria delle specie comuni e non a rischio. Questo dato dimostra che la specie non è in condizione sfavorevole diversamente da quanto affermato negli ultimi pareri espressi che citano la classificazione SPEC, che tuttavia non ha carattere ufficiale (vedi TAR Marche, Sezione I, n. 271/2017 e n. 496/2020). Life International - Coturnix coturnix (Common Quail) European Red List of Birds 2021);
- la specie è classificata "Least Concern" a livello globale da "BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Coturnix Coturnix";
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento "Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010 MiPAAF", realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie nel paragrafo, Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico"*;
- la Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia);
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 e nota prot. n. 0008783 del 20/04/2015), nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 settembre), è compatibile con la data di apertura della caccia a tale specie, comunque la Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE stabilisce, ai paragrafi 2.7.2, 2.7.9 e 2.7.10, che nella

predisposizione delle stagioni venatorie da parte degli Stati Membri e ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra la fine del periodo riproduttivo e l'inizio della stagione venatoria, ovvero come sia possibile aprire la caccia nella stessa decade in cui termina la stagione riproduttiva in quanto la sovrapposizione risulta potenziale o teorica;

- l'apertura al 20 settembre 2026 risulta quindi essere in piena armonia con la Direttiva 147/2009/CE ed i relativi documenti interpretativi;
- L'ISPRA, a pag. 26 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, l'ISPRA considera opportuno il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori";

Si evidenzia che la Guida nulla riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la specie quaglia in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 della Legge n. 157/1992. Ciò precisato, in ossequio al principio di precauzione si dispone la chiusura a fine ottobre in recepimento del parere ISPRA stagione 2013/2014.

Inoltre, per evitare l'inquinamento genetico su tutto il territorio regionale è stato vietato il rilascio o l'immissione di specie di galliformi alloctone, a scopo di allenamento e addestramento cani o per altri scopi, con specifico riferimento alla coturnice orientale o chukar (*Alectoris chukar*) e alla quaglia giapponese (*Coturnix japonica*).

Lepre europea (*Lepus europaeus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 6 dicembre 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la Lepre europea (*Lepus europaeus*) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa IUCN;
- lo stato di conservazione della Lepre europea (*Lepus europaeus*) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dalle province e dagli ATC anche attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti; comunque, la Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, può anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura della caccia a tale specie;
- a maggior tutela della specie ha previsto una chiusura anticipata al 6 dicembre, ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo e il carniere stagionale a non più di cinque capi; quindi, verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo stagionale prima della prevista data di chiusura;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (*Lepus europaeus*) come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarso impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre (come si rileva dal grafico "Fenologia delle nascite nella lepre europea" incluso nel parere ISPRA 2013) si verificano meno del 5 per cento delle nascite;

- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale, lepre e fagiano, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- non è da sottacere che le regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio dei cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l'apertura generale della caccia. Nella gestione pratica qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia alla lepre nel territorio della Regione Lazio si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle regioni limitrofe che avrebbero l'opportunità di effettuare, di fatto, una seconda apertura alla lepre (prima apertura sul proprio territorio, seconda sul territorio della Regione Lazio);
- Gli ATC escludono il ripopolamento artificiale della lepre europea (*Lepus europaeus*) nelle aree occupate dalla lepre italiana (*Lepus corsicanus*) di cui vi è prova scientifica, validata da parte dell'ISPRA.

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 dicembre 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- le popolazioni italiane di Coniglio selvatico, soprattutto quelle che per il loro antico insediamento in alcune regioni possono ormai considerarsi autoctone, pur subendo una notevole pressione venatoria e venendo periodicamente colpite dalla mixomatosi, sono numericamente abbastanza stabili. Non vi è dubbio, comunque, che la mixomatosi è all'origine di fluttuazioni numeriche anche rilevanti a livello locale; tale malattia in ogni caso ha effetti temporanei e più sensibili ove è alta la densità della popolazione (M. Spagnesi in Spagnesi & Toso 1999);
- è stata considerata anche opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificino eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "*il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna*".

Fagiano (*Phasianus colchicus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 dicembre 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la specie in Italia è stata introdotta in tempi antichi, per questo motivo la valutazione è Non Applicabile (NA) della lista rossa italiana IUCN;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale, lepre e fagiano, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;

- il prelievo venatorio di questa specie, nel mese di dicembre, risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento “Key Concepts”;
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall’ISPRA, ha limitato il carniere stagionale a numero venti capi; quindi, verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l’attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo stagionale prima della prevista data di chiusura;
- le covate tardive devono essere considerate eccezioni rispetto al normale periodo riproduttivo primaverile ed in quanto tali devono considerarsi percentualmente poco significative; nel grafico dello studio riportato dall’Istituto nel parere a sostegno della propria tesi, non è desumibile per mancanza di dati né la percentuale delle varie classi né il valore assoluto dei capi ripartiti nei tre mesi rendendo impossibile una corretta valutazione e possibili elaborazioni di tesi che possano confutare e motivare scelte alternative;
- le linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori affermano che *“L’eventuale prolungamento della caccia al mese di gennaio risulta accettabile solo nelle unità territoriali di gestione (Aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell’ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell’incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l’adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato”, e che “Nelle Aziende agro-turistico-venatorie esemplari immessi, in relazione con le finalità assegnate dalle norme vigenti deve essere ammesso nell’ambito dell’arco temporale massimo stabilito dalla legge n. 157/92, art. 18, comma 2”;*
- il prelievo nel mese di gennaio è consentito soltanto nelle aziende faunistico venatorie, secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste nelle aziende agri-turistico venatorie e nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste condizionati dall’esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso;
- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts (2° decade di settembre), inoltre nel parere ISPRA del 28 maggio 2013 (prot. 21930/T-A 11) viene riportato che non è condivisibile la caccia alla specie fagiano nel mese di dicembre “in assenza delle condizioni indicate per ciò che concerne lo status locale delle popolazioni e la predisposizione di piani di prelievo” in netto contrasto con quanto invece riportato nella Guida per la stesura dei calendari dove si afferma che: *“L’eventuale prolungamento della caccia al mese di gennaio risulta accettabile solo nelle unità territoriali di gestione (Aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell’ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell’incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l’adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.”*, accettando implicitamente la possibilità di prelievo nel mese di dicembre, considerato anche il fatto che non viene esplicitata la motivazione per la quale dovrebbe essere sospesa la caccia nel mese di dicembre;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione, indicato nel documento Key concepts è permessa dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa e pertanto l’inizio del prelievo può avvenire sin dalla seconda decade di settembre;
- il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, sentiti i

Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, può anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura a tale specie;

- la posticipazione dell'apertura al 01 ottobre, suggerita dall'ISPRA, comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 01 ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;
- da ultimo, occorre ricordare che le Regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio dei cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l'apertura generale della caccia. Nella gestione pratica qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia al fagiano nel territorio della Regione Lazio si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle Regioni limitrofe, che avrebbero l'opportunità di effettuare, di fatto, una seconda apertura al fagiano (prima apertura sul proprio territorio, seconda sul territorio della Regione Lazio).

Merlo (*Turdus merula*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 dicembre 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- l'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002), il numero di individui maturi è stimato in 4-10 milioni (BirdLife International 2004, Brichetti & Fracasso 2008) e risulta in generale aumento nell'arco temporale 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). Dunque, la popolazione italiana non raggiunge le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e viene pertanto classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- la popolazione italiana stimata in 2-5 milioni coppie ed è considerata stabile o in aumento (BirdLife International 2004, Brichetti & Fracasso 2008).
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante e con uno stato di conservazione favorevole in Italia secondo il documento "Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2014. MiPAAF", realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie.

Alzavola (*Anas crecca*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- l'areale della popolazione italiana nidificante risulta essere minore di 20000 km² (10.307 Km², Boitani et al. 2002), sebbene la specie sia presente in più di 10 località. Il numero di individui maturi è stimato in 40-100 ed è probabilmente stabile (BirdLife International 2004), sebbene la situazione reale sia poco conosciuta (Brichetti & Fracasso 2003). La popolazione italiana viene dunque classificata come in Pericolo (EN) della lista rossa italiana IUCN a causa delle dimensioni estremamente ridotte (criterio D). In Europa la specie si trova in uno stato di conservazione definito sicuro (BirdLife International 2004), ma al momento non vi è alcuna evidenza di immigrazione di nuovi individui da fuori regione, pertanto, la valutazione della popolazione italiana rimane invariata;
- le tendenze demografiche dell'Alzavola risultano stabili o in incremento a livello europeo secondo la recente Red-List redatta da BirdLife International (2021);
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (1 decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- a seguito della recente revisione dei KCD l'inizio della migrazione prenuziale dell'alzavola è stato fissato alla III decade di gennaio (nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica protocollo n. 31729 del 19/02/2025);
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi ricadono all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi e il carniere stagionale a non più di 50 capi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentito solo nei giorni di giovedì e domenica.

Beccaccino (*Gallinago gallinago*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- sebbene la specie sverni regolarmente in Italia, la valutazione è Non Applicabile (NA) della lista rossa italiana IUCN 2021 in quanto la nidificazione della specie è irregolare/occasionale;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” (1 decade di febbraio) è compatibile con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 e nota prot. n. 0008783 del 20/04/2015), nelle more dell’adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi.
- la problematica evidenziata dall’ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell’Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentito solo nei giorni di giovedì e domenica.

Canapiglia (*Anas strepera*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse sia a livello globale che a livello europeo;
- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- l’areale della popolazione italiana è di piccole dimensioni (4735 km², Boitani et al. 2002), il numero di individui maturi è stimato in 100-200 e risulta in lieve decremento dopo una fase di aumento dovuto probabilmente alla recente colonizzazione (Bricchetti & Fracasso 2003, BirdLife International 2004). La popolazione italiana verrebbe dunque classificata in Pericolo (EN) a causa delle sue ridotte dimensioni. Tuttavia, bisogna considerare che la specie in Italia è di recente colonizzazione. Inoltre, è generalmente stabile in buona parte del suo areale europeo (BirdLife International 2004) per cui è probabile che l’immigrazione di nuovi individui da fuori regione possa continuare anche nel prossimo futuro. Per questi motivi nella valutazione finale la specie è stata declassata a Vulnerabile (VU) della lista rossa italiana IUCN;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” (paragrafo 2.7.2) poiché è considerata una sovrapposizione “teorica” (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione);
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi ricadono all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente influente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della Comunità europea che suggeriscono l’istituzione di “aree di rifugio” a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 e nota prot. n. 0008783 del 20/04/2015), nelle more dell’adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la problematica evidenziata dall’ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell’Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentito solo nei giorni di giovedì e domenica.

Codone (*Anas acuta*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” a livello globale dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata “Vulnerabile” in Unione Europea dall’International Union for Conservation of Nature;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentita dal documento Guida interpretativa;
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Degli Anatidi ricadono all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che

rende praticamente ininfluyente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l’istituzione di “aree di rifugio” a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
- il Codone non nidifica in Italia se non eccezionalmente e con un numero di coppie del tutto trascurabile (pag. 18 della Guida);
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 e nota prot. n. 0008783 del 20/04/2015), nelle more dell’adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la problematica evidenziata dall’ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell’Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio è consentito solo nei giorni di giovedì e domenica.

Fischione (*Anas penelope*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse sia a livello globale che a livello europeo;
- la specie è classificata “Vulnerabile” in Unione Europea, e “Least concern” (minima preoccupazione) in Europa, dalla Red List of European Birds, 2015 documento ufficiale della Commissione Europea;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”;
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluyente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l’istituzione di “aree di rifugio” a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- il fischione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi e il carniere stagionale a non più di 50 capi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentito solo nei giorni di giovedì e domenica.

Folaga (*Fulica atra*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, sia a livello globale che europeo;
- la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- l'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 16000-24000 e risulta stabile (BirdLife International 2004, Brichetti & Fracasso 2004). Dunque, la popolazione italiana non raggiunge le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e viene pertanto classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2) poiché è considerata una sovrapposizione "teorica" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione);
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia dei Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);

- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi e il carniere stagionale a non più di 50 capi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentito solo nei giorni di giovedì e domenica.

Frullino (*Lymnocryptes minimus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse a livello globale ed europeo;
- la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 e nota prot. n. 0008783 del 20/04/2015), nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentito solo nei giorni di giovedì e domenica.

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse a livello globale ed europeo;
- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- l’areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 200000-300000 e risulta stabile (Brichetti & Fracasso 2004). Pertanto, la popolazione italiana non raggiunge le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e viene quindi classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentita dal documento Guida interpretativa;
- ha scelto, a maggior tutela degli altri Rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi;
- la problematica evidenziata dall’ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell’Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentito solo nei giorni di giovedì e domenica.

Germano reale (*Anas platyrhynchos*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse a livello globale ed europeo;
- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015;
- l’areale della specie in Italia risulta essere maggiore di 20000 km² (Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 20000-40000 e risulta essere in aumento (Brichetti & Fracasso 2003). Dunque, la specie in Italia non raggiunge le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia e viene pertanto ritenuta a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN. Tuttavia, a causa dell’immissione quasi generalizzata nel Paese di individui domestici o semi-domestici a scopo venatorio, oltre che ornamentale, in Italia risulta oggi difficile stabilire lo status della popolazione autoctona della specie che, se ancora presente, è con elevata probabilità minacciata in maniera critica dall’inquinamento genetico dovuto alle numerose immissioni;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento;
- nella guida interpretativa al paragrafo 2.7.5 il germano reale ed il colombaccio sono trattate come specie particolari per la durata del periodo riproduttivo estremamente lunga ed il loro status di specie abbondanti con trend molto positivo
- nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" al paragrafo 2.7.12, si prevede quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia degli Anatidi, consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale;
- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dall'art. 42 della legge comunitaria 2009, evidenziano come *"La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al germano reale con quella di altri anatidi, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti."* senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo, Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Và, tuttavia, osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa";*
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi ricadono all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluyente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi.
- il Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, relativo alle misure limitative da adottarsi nelle ZPS, non prevede per il Germano reale l'apertura posticipata al 1° ottobre imposta invece per le altre specie di Anatidi.
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000, è consentito solo nei giorni di giovedì e domenica.

Marzaiola (*Anas querquedula*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse sia a livello globale che europeo;
- la specie è classificata "Vulnerabile" in Unione Europea, e "Least concern" (minima preoccupazione) in Europa, dalla Red List of European Birds, 2015 documento ufficiale della Commissione Europea;
- l'areale della specie in Italia risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002) ma la popolazione italiana è di ridotte dimensioni (stimata in 700-1000 individui maturi, Brichetti & Fracasso 2003) ed è in decremento (Brichetti & Fracasso 2003, BirdLife International 2004). Essa viene pertanto classificata come Vulnerabile (VU) della lista rossa italiana IUCN. La specie risulta in declino in gran parte dell'Europa, non è pertanto ipotizzabile una immigrazione da fuori regione che arresti il decremento nazionale (BirdLife International 2004), la valutazione rimane pertanto invariata;
- la tendenza della popolazione svernante in Africa equatoriale, con dati aggiornati al 2015 è giudicata stabile nel lungo termine dal più recente rapporto di Wetlands International;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (2 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (1 decade di febbraio) è compatibile con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Degli Anatidi ricadono all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 e nota prot. n. 0008783 del 20/04/2015), nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentito solo nei giorni di giovedì e domenica.

Mestolone (*Anas clypeata*):

- la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto;
- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse sia a livello globale che europeo;
- la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia nel documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- l'areale della popolazione italiana è di piccole dimensioni (7766 km², Boitani et al. 2002), il numero di individui maturi è stimato in 300-400 e risulta in incremento anche a causa della recente colonizzazione (Brichetti & Fracasso 2003, BirdLife International 2004). La popolazione italiana viene classificata Vulnerabile (VU) della lista rossa italiana IUCN a causa delle sue piccole dimensioni. Sebbene la specie in Italia sia in fase di colonizzazione, essa è considerata in declino in Europa (BirdLife International 2004), per cui è probabile che l'immigrazione di individui da fuori regione possa diminuire nel prossimo futuro e pertanto, la valutazione finale resta invariata;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Degli Anatidi ricadono all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 e nota prot. n. 0008783 del 20/04/2015), nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentito solo nei giorni di giovedì e domenica.

Porciglione (*Rallus aquaticus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse sia a livello globale che europeo;
- la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, documento ufficiale della Commissione Europea;
- l'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 6000-12000 e risulta stabile (BirdLife International 2004, Brichetti & Fracasso 2004). Dunque, la popolazione italiana non raggiunge le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e viene pertanto classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia dei Rallidi ricadono all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluyente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto, a maggior tutela degli altri Rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre, imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentito solo nei giorni di giovedì e domenica.

Volpe (*Vulpes vulpes*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- valutata specie a Minor Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN, per la sua ampia distribuzione, per la popolazione abbondante, per la tolleranza a una vasta varietà di habitat e perché è poco probabile che sia in declino abbastanza rapido per rientrare in una categoria di minaccia;
- l'ISPRA nel documento *“Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”*, relativamente alla specie nel paragrafo *Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria*, riporta che *“I metodi di stima delle popolazioni sono ben conosciuti e standardizzabili, ma vengono applicati solo in relativamente poche realtà locali e sono finalizzati a modulare le attività di controllo numerico piuttosto che il prelievo venatorio. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Le attività di controllo della Volpe, condotte dagli enti gestori ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, sono in grado di condizionare la consistenza e la dinamica delle popolazioni solo in casi limitati, ove si concentrano in maniera intensa e su aree di piccole dimensioni”*;
- per limitare il disturbo alle altre specie, nel mese di gennaio l'uso dei cani da seguita, per la caccia alla volpe, è consentito soltanto a squadre autorizzate dal Presidente della Regione Lazio esclusivamente nei territori ove è consentita la caccia in forma programmata o a gestione privata e non interessati dalle azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
- è stato ritenuto opportuno uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.

Allodola (*Alauda arvensis*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2026 al 31 dicembre 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la popolazione italiana è stimata in 500.000-1.000.000 coppie ed è pari a circa il 3% di quella dell'Unione Europea (UE) e all'1.25% di quella continentale complessiva (BirdLife International 2004). Per l'UE i risultati del report Art.12 (<http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A247>) stimano la popolazione italiana in 350.000-500.000 coppie e quella UE in 24100000 – 36900000 coppie (calcolando la media dei due valori del range sia per l'Italia che per la UE, la popolazione italiana ammonterebbe all'1,39% della popolazione UE).

Lo stato di conservazione dell'Allodola in Europa è allarmante in quanto la specie ha mostrato un marcato decremento di popolazione a livello europeo, stimato in circa un 55% nel periodo 1980-2014, e di un 20% nel periodo 2005-2014 (fonte: www.ebcc.info/index.php?ID=612). Esisterebbero però delle differenze tra le diverse popolazioni europee con quelle più orientali che risulterebbero più stabili (Figg. 1 e 2; Supplementary material in: BirdLife International 2015).

Anche in Italia la popolazione nidificante mostra un importante decremento, stimato nel 25-35% per il periodo 2000-2012 (Nardelli et al. 2015). Il decremento medio annuo per il nostro Paese è stato stimato nel 3.9 % (± 0.3) nel periodo 2000-2014 (Rete Rurale Nazionale LIPU 2015).

- La specie occupa, in periodo riproduttivo, tutto il territorio nazionale eccetto la Puglia meridionale e gran parte della Sicilia (Brichetti e Fracasso 2007). Più abbondante nella Pianura Padana e in alcuni settori dell'Italia centrale mentre al Sud (ad eccezione di alcune aree in Campania, Puglia e Basilicata) e nelle Isole le densità sono generalmente più basse (dati Progetto MITO2000; Sorace 2010); la distribuzione altitudinale è quasi bimodale (legata alla

presenza degli ambienti aperti), con un picco nella fascia 0-200 m corrispondente alle abbondanti popolazioni della Pianura Padana e valori elevati anche oltre il 1200 m s.l.m., corrispondenti invece alle popolazioni montane, soprattutto appenniniche (Sorace 2010).

- nel documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza per questa specie nel nostro Paese non è segnalato. L'inizio della migrazione prenuziale previsto dal documento "Key Concepts" corrisponde al 20 febbraio (3° decade di febbraio).
- nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza medio-bassa, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati. Tale condizione non è ancora attuata in Italia e pertanto, seguendo il principio di precauzione, si rende opportuno stabilire un carniera prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo supportati dalle suddette statistiche.
- la fenologia e lo stato di conservazione di questa specie consigliano di evitare un prelievo venatorio a carico della popolazione nidificate in Italia prima dell'arrivo dei contingenti in migrazione, oltre che protratto durante l'inverno pertanto ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: *"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre"*.
- considerando altresì che il prelievo venatorio posticipato al 1° ottobre incide in massima parte sulle popolazioni migratrici provenienti dai contingenti dell'est Europa considerati stabili (Sceba S., G.I.L. Napoli - Progetto Alauda 2000-Indagine sulla migrazione autunnale sulla piana del Volturno (Caserta) in base all'attività di inanellamento: autunno 1998-2007);
- i dati riportati nella pubblicazione S. De Vita, M. Biondi: L'allodola alauda arvensis: migrazione post riproduttiva in un'area campione del centro Italia (1985-2010) – Uccelli d'Italia - U.D.I. XXXVIII: 82-84 (2013);
- in ossequio al principio di precauzione ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a 10 capi ed un limite di prelievo stagionale pari a 50 capi come previsto dal Piano di gestione nazionale approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 15 febbraio 2018.

Beccaccia (*Scolopax rusticola*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse a livello globale ed europeo;
- la regione ha recepito le indicazioni ISPRA contenute nella guida per la stesura dei calendari venatori ove si *"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre"*;
- nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente - Istituto Nazionale della Fauna selvatica Andreotti afferma che *"I movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile"*;
- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 tutti gli otto lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- dei dati riportati nel “Monitoraggio della presenza della beccaccia nella tenuta di San Rossore (anni 2010-2013)” del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali ai fini Faunistico dell’Università di Pisa, laddove “...un intenso periodo di variabilità è stato registrato per le tre stagioni di monitoraggio, ad iniziare dalla fine del mese di gennaio e specialmente in febbraio-marzo. Questo periodo si può far corrispondere a quello di migrazione prenuziale, di ritorno alle aree di nidificazione della specie” con la conseguenza che “gli attuali periodi indicati dall’art.18 della L.157/92 per la beccaccia paiono compatibili con le esigenze di salvaguardia del periodo migratorio prenuziale di detta specie.”;
- dei dati riportati in “Satellite telemetry of Woodcock wintering in Italy: first data” di Sorrenti et al. Svolto attraverso la telemetria satellitare e presentato al Congresso dell’International Union of Game Biologists a Bruxelles nell’agosto 2013, ove è dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale degli otto esemplari monitorati è avvenuta dall’Italia a partire dalla prima decade di marzo;
- dello studio recente sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International “Migration and movements of Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola* wintering in Italy: results of a five - year project based on satellite tracking” (Tedeschi et al., 2017), che ha dimostrato che la migrazione pre nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla prima decade di marzo;
- dello studio pubblicato nel 2019 sulla rivista Current Zoology dal titolo “Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock”, che riassume tutti i risultati della ricerca compiuta con la telemetria satellitare, dimostrando e confermando che le partenze per la migrazione pre-nuziale non avvengono prima dell’ultima decade di febbraio; la continuazione di questo studio ha portato ai primi risultati di 6 beccacce marcate con radiotrasmettitore satellitare in Liguria nel dicembre 2019, che confermano che non vi sono partenze per la migrazione prima della prima decade di marzo;
- tali risultati sono confermati nella pubblicazione di Tuti M., Gambogi R., Galardini A., 2017 “Quattro stagioni di monitoraggio della beccaccia (*Scolopax rusticola*) nella Tenuta di S. Rossore (Pi)”, Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie, Serie B, Vol. CXXIV; in questo lavoro realizzato in Toscana, la tecnica usata è stata quella del conteggio notturno dei soggetti in pastura nelle aree aperte della Tenuta di S. Rossore, molti dei quali catturati ed inanellati, contemporaneamente al conteggio da punti fissi in altri siti, di quelli in uscita dal bosco per pasturare in aree aperte. Le due metodologie hanno permesso di ottenere risultati concordi quantitativamente, andando a costituire un sicuro indice di presenza della beccaccia in Tenuta. I dati raccolti, quantitativamente rappresentativi, permettono di affermare che i picchi di presenza sono conseguenti ai minimi di temperatura locale, legati ad ondate di gelo che investono il nord Italia e l’Europa centrale. Un incremento delle presenze non legato alle basse temperature è invece chiaramente individuabile a partire dalla prima decade di febbraio;
- le stesse conclusioni, circa l’inizio della migrazione prenuziale si evincono dalla consultazione delle seguenti pubblicazioni relative al territorio nazionale:
 - a) Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo M., Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D. (2019) “Inter-individual variation and consistency of migratory behaviour in the Eurasian woodcock. Current zoology 1-9;
 - b) Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo M., Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez R., Tormen N., & Guidolin L. (2017) “Migration and movements of Eurasian Woodcock wintering in Italy: results of a five-year project based on satellite tracking “. 8th Congress of Woodcock & Snipe Working Group. Pico Island Azores. May 2017;

- c) Sorrenti M, Tormen N, Tedeschi A, Spagnesi M, Bottazzo M, Guidolin L (2013) “Satellite radio tracking of Eurasian woodcock *Scolopax rusticola* wintering in Italy: first data. Proceeding of “XXXIth IUGB Congress of the International Union of Game Biologists”, Brussels, 27-29 August 2013:135;
- d) Tuti M et al. 2021 “La struttura demografica della beccaccia (*Scolopax rusticola*) in Italia, un decennio di osservazioni 2010-2019 - Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie B, 128 (2021);
- e) Tuti M., Rodrigues T.M., Bongi P., Murphy K.J., Pennacchini P., Mazzarone V., Sargenitni C. 2023. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with pointing dogs in Italy to inform evidence-based management of a migratory game species. *Diversity*, 15, 598.
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” è individuata nella seconda decade di gennaio;
 - in applicazione dei paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato Key Concepts nazionali come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di “*citizen science*”;
 - ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a 2 capi ed un limite di prelievo stagionale pari a 20 capi, inferiore al limite suggerito dall'ISPRA rispettivamente di 3 e 20 capi;
 - la caccia inizia alle ore 8.00 e termina mezzora prima rispetto agli orari previsti dal calendario per le altre specie, al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della “posta”;
 - l'ISPRA nel documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”, per questa specie rileva che “la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile”;
 - i dati riportati nella pubblicazione La Beccaccia *Scolopax rusticola* a Castel Fusano (RSNLR – RM) – Movimenti giornalieri e controllo del volo crepuscolare tra zone di riposo diurno e aree trofiche notturne. U.D.I. 42: 97-99 (2017) – S. De Vita;
 - Sulla base dei più recenti approfondimenti della conoscenza sulla specie a livello nazionale regionale, che non trova nel parere ISPRA contro argomentazioni dettagliate, sono state adottate una serie decisioni gestionali atte comunque a contenere l'impatto sulla specie in esame dell'attività venatoria, come quelle sui limiti massimi di prelievo per singolo cacciatore ed altre previsioni limitative in ordine agli orari e alle modalità di caccia alla beccaccia, previsioni che devono ritenersi idonee a garantire un equilibrato temperamento tra le esigenze venatorie e quelle di protezione della beccaccia, anche in considerazione del fatto che la specie è qualificata “Least Concern” dalla “Red List of European Birds 2015”.
 - Da alcuni anni sono state avviate nel territorio regionale ad opera dell'Università della Tuscia con l'autorizzazione della Regione, attività di monitoraggio della specie in periodo invernale seguendo quanto riportato nella nota dell'ISPRA n. 17370 del 19 febbraio 2018 “Protocollo operativo nazionale per il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante cani da ferma - 2018”.
 - La relazione finale del “Programma quinquennale di monitoraggio della beccaccia (*Scolopax rusticola*) svernante nel Lazio mediante cane da ferma” realizzato con la progettazione e il coordinamento tecnico-scientifico dell'Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali – DAFNE riporta che l'analisi del pool di dati (cfr. par. 12.4.7) non ha evidenziato segnali riconducibili all'inizio di movimenti migratori prenuziali prima del mese di febbraio (Fig. 35). Verosimilmente, il primo segnale di “svuotamento” significativo si rileva

in corrispondenza della terza decade di febbraio seguito da un nuovo parziale ritorno di soggetti in risalita (ripasso) dai quartieri di svernamento meridionali in marzo.

- Tali conclusioni risultano coerenti con quelle di Tuti et al (2023) che, studiando gli ICA rilevati, nel periodo compreso tra gli anni 2016 e 2021, in varie Regioni italiane, Toscana in particolare, collocano il probabile inizio della migrazione prenuziale nella seconda decade di febbraio.
- Il Direttore regionale competente in materia, per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia, in occasione di eventi climatici avversi (ondate di gelo che si prolunghino per più di tre giorni consecutivi) può adottare un provvedimento di sospensione della caccia alla specie e relativa pubblicazione dello stesso sul sito regionale e sui principali mezzi di informazione.

Il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":

- brusco calo delle temperature minime ($<10^{\circ}\text{C}$ in 24 ore);
- temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
- temperature minime giornaliere molto basse;
- temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
- estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
- durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.

Cesena (*Turdus pilaris*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse a livello globale ed europeo;
- l'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002), il numero di individui maturi è stimato in 10000-20000 (BirdLife International 2004, Brichetti & Fracasso 2008). Sulla base delle circa 280 coppie contattate in media annualmente nel corso del progetto MITO2000, la specie risulta in decremento del 53% nell'arco temporale 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it), mentre da altre indagini, non quantitative, non emerge un declino così marcato (BirdLife International 2004, Brichetti & Fracasso 2008). Nonostante la situazione non sia dunque totalmente chiara, così come non lo sono le eventuali cause di diminuzione, sulla base dei dati MITO2000 è comunque possibile affermare un declino superiore al 30% in 10 anni (circa tre generazioni) e pertanto la specie viene classificata Vulnerabile (VU) secondo il criterio A. In Europa la specie versa in uno stato sicuro ed è in aumento in diversi Paesi limitrofi all'Italia (BirdLife International 2004), che è comunque situata al margine dell'areale. Per questa ragione, assieme al fatto che la specie è migratrice a corto raggio e svernante in Italia, non è possibile escludere immigrazione da fuori regione e la specie viene pertanto declassata a Quasi Minacciata (NT) della lista rossa italiana IUCN;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- i dati riportati nella pubblicazione ISPRA Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma a pag. 222, nella tabella delle ricatture estere in Italia evidenziano che fra

- la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio, coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale;
- nei dati contenuti nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Editoriale Olimpia in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree euring, si indica come il mese di febbraio sia il mese, di quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio (come descritto dall'autore) per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio). Da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio (FEB 1), dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;
 - nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna", gli autori affermano a pag.108: *"A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile"*;
 - l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", per questa specie riporta (pag.146): che *"la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo."*;
 - la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004, in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riporta che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
 - per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto, pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;
 - la nota trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a tutte le Regioni e Province autonome con PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017 - avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali" che richiama la nota ISPRA prot. 12006/A4C del 13 marzo 2017, allegata al parere ISPRA, la quale evidenzia che, sulla base delle ultime valutazioni tecniche - ritenendo necessario determinare le date d'inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di *Flyway* - i periodi di chiusura della caccia a tordo bottaccio e cesena possono essere posticipati di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all'utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d'inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio;

- a seguito della recente revisione dei KCD l'inizio della migrazione prenuziale della cesena è stato fissato alla III decade di gennaio (nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica protocollo n. 31729 del 19/02/2025);
- che la Regione Lazio, anche per la stagione venatoria 2026/2027, intende stipulare accordi con le Regioni Toscana, Umbria e Marche per l'interscambio dei cacciatori come previsto dalla D.C.R. del 29 luglio 1998, n. 450 e che tali regioni prevedono la caccia alla cesena a fine gennaio.

Tecnicamente si può ritenere sostenibile per la specie cesena una chiusura della caccia a fine gennaio. Per omogeneità ha scelto di unificare la data di chiusura della caccia a fine gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

Ritenuto pertanto, per la cesena, di stabilire la data di chiusura al 31 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010.

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse sia a livello globale che europeo;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (30 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 400000-600000 (Brichetti & Fracasso 2008) ed è risultato in incremento nel periodo 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). Pertanto, la popolazione italiana non raggiunge le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e viene quindi classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- le tendenze demografiche del Tordo bottaccio risultano stabili o in incremento a livello europeo secondo la recente Red-List redatta da BirdLife International (2021),
- il Tordo bottaccio è specie nidificante (estiva) sulle Alpi, più scarsa e localizzata sugli Appennini, parzialmente sedentaria, con una popolazione complessiva stimata in 100.000-300.000 coppie e tendenza alla stabilità o ad incrementi locali. L'Italia viene raggiunta regolarmente da popolazioni migratrici e svernanti provenienti da altri Paesi europei.
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";
- i dati forniti McKinlay S. & Rubolini D., 2024. Dinamiche di migrazione del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) nel Mediterraneo centrale. Università degli Studi di Milano;
- i dati forniti McKinlay S.E., La Gioia G., Scebba S., Cardone G., Campanile D., Ragni M., Tarricone S., Rubolini D., Sorrenti M., 2023. Satellite tracking of pre-breeding migration of

Song Thrushes (*Turdus philomelos*) wintering in Italy. Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia. Varese 5-9 settembre 2023;

- i dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica estagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994. Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999", evidenziano, come riportato nel testo, che "...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.";
- i dati riportati dalla pubblicazione "Il tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano – RNSLR – (Roma) status e fenologia. (S. De Vita & M. Biondi). 15° Convegno Italiano di Ornitologi. Cervia 21-25 settembre 2011", previo monitoraggio di un'area campione (Castel Fusano) sul litorale laziale durato 11 anni, evidenziano che: "Localmente la fase di migrazione prenuziale avviene a partire dalla III decade di febbraio con numeri ancora modesti per arrivare ad un picco tra la I e la II decade di marzo (68.7 ind. medi DS = 12) con buone presenze fino alla I decade di aprile per affievolirsi fino alla II decade ed esaurirsi poi entro la fine di aprile (nessun individuo è stato avvistato durante la III decade di aprile). Rispetto all'andamento stagionale delle riprese italiane di soggetti inanellati all'estero (n 1.272) (Volponi e Spina, 2008), l'area, pur manifestando un andamento migratorio post-riproduttivo sostanzialmente sovrapponibile, sembrerebbe divergere dai dati nazionali specialmente durante la stagione invernale che evidenzia invece picchi invernali a partire dalla III decade di gennaio da noi localmente non riscontrati";
- i dati del "Programma di Studio Degli Uccelli di Interesse Venatorio Nel Lazio" - Relazione Conclusiva a Cura Di Dott. M. Sacchi, Dott. S. Volponi, Dott. F. Spina INFS 2006, in base all'analisi delle catture in quattro punti della regione Lazio tra cui uno ubicato nell'isola di Ventotene (quindi frequentata quasi esclusivamente da esemplari in migrazione), confermano che, pur non essendo attivo l'inanellamento nelle prime 4 pentadi di gennaio, e dato lo scarso numero di soggetti inanellati nella pentade 5 (2 esemplari) e 0 nella pentade 6, un movimento di migrazione prenuziale seppur minimo si verifica a partire dalla pentade 7 (FEB 1) per poi scemare e iniziare a crescere nuovamente in modo rilevante dalla pentade 10 (probabile reale inizio della migrazione prenuziale), come confermato dalle affermazioni che gli stessi autori riportano nella scheda descrittiva del tordo bottaccio presente nello studio: "Le popolazioni migratrici sono di passo da fine settembre a novembre e in febbraio-marzo";
- i dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994" Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999, evidenziano, come riportato nel testo, che "il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio." (pag. 183);
- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208"; gli autori affermano a pag.111: "I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile";
- nei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma, a pag. 228 si afferma: "La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice d'abbondanza"; inoltre la tabella evidenzia in modo chiaro l'inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l'inizio della migrazione autunnale a fine agosto;

- la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004”; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l’inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio, mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, *Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “TURDUS”*: sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di Febbraio (pag.73 fig. 7), il cui inizio coincide con l’inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore a pag. 20 : “*In tutto il mese di Febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in Marzo seppur in tono minore*”;
- i dati riportati nella pubblicazione Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush Turdus philomelos through southern Italy. Ring 36: 23-31.
- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un’analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: “*Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima-seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio*”.
- la nota trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a tutte le Regioni e Province autonome con PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017 - avente ad oggetto “Determinazione delle date d’inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali” che richiama la nota ISPRA prot. 12006/A4C del 13 marzo 2017, allegata al parere ISPRA, la quale evidenzia che, sulla base delle ultime valutazioni tecniche - ritenendo necessario determinare le date d’inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di *Flyway* - i periodi di chiusura della caccia a tordo bottaccio e cesena possono essere posticipati di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all’utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d’inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio;
- a seguito della recente revisione dei KCD l’inizio della migrazione prenuziale del tordo bottaccio è stato fissato alla II decade di gennaio (nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica protocollo n. 31729 del 19/02/2025);
- che la Regione Lazio, anche per la stagione venatoria 2026/2027, intende stipulare accordi con le Regioni Toscana, Umbria e Marche per l’interscambio dei cacciatori come previsto dalla D.C.R. del 29 luglio 1998, n. 450 e che tali regioni prevedono la caccia al tordo bottaccio a fine gennaio.

Tecnicamente si può ritenere sostenibile per la specie tordo bottaccio una chiusura della caccia a fine gennaio. Per omogeneità ha scelto di unificare la data di chiusura della caccia a fine gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

Si precisa che questa Amministrazione ha tenuto conto di tutta la bibliografia presente a livello nazionale, ed anche di quanto riportato nella pubblicazione “Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia.”; in tale pubblicazione viene chiaramente riportato l’inizio della migrazione prenuziale della specie a partire dal mese di febbraio, tali affermazioni vengono confermate anche nella tabella presente a pag. 229 fig. 3 (Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali

di ricattura) del medesimo studio.

Ritenuto pertanto, per il tordo bottaccio, di stabilire la data di chiusura al 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, in applicazione dei paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato Key Concepts nazionali come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di "citizen science".

Tordo sassello (*Turdus iliacus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è giudicata "Quasi minacciata" dall'IUCN a livello globale, "Least concern" a livello europeo;
- il Tordo sassello non nidifica nel nostro Paese se non in modo raro ed occasionale (area alpina). L'Italia viene raggiunta da popolazioni migratrici e svernanti provenienti da altri Paesi europei e dall'Asia occidentale;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";
- i dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma", pag. 238, evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (Pag. 81 tab. 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di gennaio e febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma: "*Tra la seconda metà di Febbraio e la prima di Marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti*" (pag. 30);
- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare (pag. 31): "*Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio*";
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta (pag.158): "*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.*";
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti i dieci lavori, citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - *Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries*. Ringing and migration, 20", dove in riferimento all'inizio della migrazione prenuziale, in base ad un'analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Oliosio 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981)";
- che la Regione Lazio, anche per la stagione venatoria 2026/2027, intende stipulare accordi con le Regioni Toscana, Umbria e Marche per l'interscambio dei cacciatori come previsto dalla D.C.R. del 29 luglio 1998, n. 450 e che tali regioni prevedono la caccia al tordo sassello a fine gennaio;
- a seguito della recente revisione dei KCD l'inizio della migrazione prenuziale del tordo sassello è stato fissato alla III decade di gennaio (nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica protocollo n. 31729 del 19/02/2025);
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi.

Per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto, pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

Tecnicamente si può ritenere sostenibile per la specie tordo sassello una chiusura della caccia a fine gennaio. Per omogeneità ha scelto di unificare la data di chiusura della caccia a fine gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

Ritenuto pertanto, per il tordo sassello, di stabilire la data di chiusura al 31 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010.

La Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12).

Ritenuto pertanto, per il tordo sassello, di stabilire la data di chiusura al 31 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale.

Colombaccio (*Columba palumbus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse a livello globale ed europeo;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l’areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 80000-160000 e risulta in aumento (BirdLife International 2004) in particolare nel periodo 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). La popolazione italiana non raggiunge quindi le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e viene quindi classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF);
- le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione, che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale *“si è verificata una recente espansione dell’areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali”* ed infine *“il Colombaccio mostra un’estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre.”*;
- il colombaccio migra regolarmente attraverso l’Italia ed è presente anche come svernante;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con l’inizio della terza decade di febbraio;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi;
- è stato recepito il parere vincolante dell’ISPRA espresso per il calendario stagione 2025/2026 con nota n. 0025649 del 07/05/2025, acquisito al protocollo regionale con il n. 500126 del 07/05/2025, con il quale non è stato consentito il prelievo nella prima decade di febbraio.

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, sia a livello globale che europeo;
- l’areale della popolazione italiana risulta essere maggiore di 20000 km² e in espansione. Il numero di individui maturi è superiore ai 10000 e l’andamento è risultato in incremento nel periodo 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). La specie è numerosa e non sembra raggiungere le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di

individui maturi e areale ristretto) e viene pertanto classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie nel paragrafo Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/1992 può essere ritenuto accettabile"*.

Gazza (*Pica pica*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, sia a livello globale che europeo;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento "Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF";
- l'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 400000-1000000 (BirdLife International 2004) e risulta in incremento moderato nel periodo 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). La specie in Italia, pertanto, non sembra raggiungere le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e viene pertanto classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie nel paragrafo Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/1992 può essere ritenuto accettabile"*.

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, sia a livello globale che europeo;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF”;
- l’areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 400000-800000 (BirdLife International 2004) e l’andamento è risultato in incremento moderato nel periodo 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). La specie in Italia, pertanto, non sembra raggiungere le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e viene pertanto classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

l’ISPRA nel documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”, relativamente alla specie nel paragrafo Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: *“Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/1992 può essere ritenuto accettabile.*

Starna (*Perdix perdix*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2026 al 30 novembre 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- l’areale di distribuzione è maggiore di 20000 Km² (Boitani et al. 2002) e il numero di individui maturi è stato stimato in 4000-8000 (BirdLife International 2004); si tratta quasi unicamente di individui provenienti da allevamenti immessi a scopo venatorio, che in molti casi hanno formato popolazioni che si autosostengono. Da una recente indagine (ISPRA, dati inediti) non emerge con chiarezza se sul Gran Sasso sia ancora presente una popolazione naturale non contaminata geneticamente da individui immessi per ripopolamenti e neppure se quella che potrebbe essere stata l’ultima popolazione naturale italiana si sia mai estinta o meno. Il rischio di contaminazione per la popolazione abruzzese è da ritenersi comunque elevato (Randi 2008). A causa della scarsità di dati affidabili riguardanti la popolazione del Gran Sasso, è stato deciso, contrariamente a quanto pubblicato nella precedente lista rossa (LIPU & WWF 1999) di non trattare la specie a livello di sottospecie nella presente versione della Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia. A livello specifico la popolazione italiana non rientra in nessuna categoria di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e pertanto viene classificata a Minore preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN. Ciononostante, si auspica che quanto prima vengano approfondite indagini mirate a determinare lo status di eventuali popolazioni autoctone;
- la Regione Lazio ha recepito l’indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA: *“Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento Key Concepts” (3° decade di settembre)”*;

- ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo e il carniere stagionale a non più di cinque capi; quindi, verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo stagionale prima della prevista data di chiusura;

Cinghiale (*Sus scrofa*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale dal 1° ottobre al 31 gennaio;
- specie molto abbondante e in espansione, dannosa per l'agricoltura a causa della sua alta densità di popolazione. Per queste ragioni la specie viene valutata A Minor Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il periodo di caccia previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per questa specie, se la caccia viene praticata in battuta o braccata".

PRESO ATTO che il mantenimento dell'attuale data di chiusura della caccia (fine gennaio) appare accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie ("Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", a cura di Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);

PRESO ATTO che le date sopra riportate non individuano chiusure differenziate per il gruppo dei turdidi per evitare il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili, come auspicato dall'ISPRA e al paragrafo 2.6 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

DATO ATTO che la L.R. 17/95 all'art. 34, comma 10 recita: *"L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito, senza possibilità di sparo, dalla terza domenica d'agosto con esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa, nei soli giorni della settimana nei quali è consentita la caccia, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento della provincia per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna."*;

CONSIDERATO che l'attività di addestramento e allenamento dei cani viene tradizionalmente svolta alle prime ore del mattino in relazione alle temperature elevate tipiche del periodo estivo, in sintonia quindi con quanto raccomandato dall'ISPRA, e che tale inizio anticipato giova anche al benessere del cane consentendogli di riabituarsi gradualmente all'attività dopo mesi di riposo forzato; si accolgono le indicazioni fornite da ISPRA in merito all'orario, e si dispone consentire l'addestramento e l'allenamento dei cani, senza possibilità di sparo, ai sensi della L.R. 17/95 art. 34, comma 10:

- dal 16 agosto 2026 al 31 agosto 2026 compresi dal sorgere del sole alle ore 11.00;

- dal 01 settembre 2025 al 17 settembre 2026 compresi dal sorgere del sole alle ore 19.00, lasciando così intercorrere circa un mese tra l'inizio dell'attività di addestramento e l'apertura della caccia, per gli effetti positivi che la presenza del cane ha nell'abitare la fauna a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza incidere peraltro sul prelievo della stessa, stimolando così il selvatico ad istintive reazioni di allontanamento verso un rifugio più sicuro;

VISTA la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: “Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013 ...”, con la quale il Ministero, nelle more dell'adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente, suggerisce alle Regioni per la stesura dei calendari venatori per l'anno 2012/2013, in un'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione, di adottare, per le specie con uno stato di conservazione non favorevole, carnieri prudenziali, a carattere giornaliero e stagionale;

VISTA la nota prot. n. 0008783 del 20/04/2015 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: “Stesura dei Piani di gestione per le specie di avifauna di interesse nazionale”, con la quale il Ministero invita nuovamente l'ISPRA a procedere nella realizzazione dei piani di gestione, e nel frattempo, in un'ottica conservazionistica e di mediazione temporanea, ritiene che anche per la prossima stagione venatoria potrebbero essere adottati, per le specie con uno stato di conservazione non favorevole, carnieri prudenziali, a carattere giornaliero e stagionale, sui quali l'ISPRA, ai sensi della normativa vigente, è tenuto ad esprimere il proprio parere;

RITENUTO opportuno di fissare, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 e nota prot. n. 0008783 del 20/04/2015) e dalla “guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, nell'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un limite di cerniere giornaliero e stagionale prudenziale, per le specie:

- beccaccia, rispettivamente di 2 e 20 capi per cacciatore;
- beccaccino, canapiglia, codone, frullino, marzaiola, mestolone e quaglia, rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore;
- alzavola, fischione e folaga rispettivamente di 10 e 50 capi;
- tordo sassello rispettivamente di 10 e 100 capi;

PRESO ATTO della nota prot. n. U0006947 del 4 aprile 2017 trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a tutte le Regioni e Province Autonome, avente ad oggetto “Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali”, che richiama la nota ISPRA prot. 12006/A4C del 13 marzo 2017, la quale evidenzia che, sulla base delle ultime valutazioni tecniche – ritenendo necessario determinare le date d'inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di *Flyway* – i periodi di chiusura della caccia a tordo bottaccio e cesena possono essere posticipati di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concept, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all'utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d'inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio;

PRESO ATTO che l'ISPRA con la nota prot. n. 12006/A4 C del 13.03.2017 recante ad oggetto “Nuovo approccio per la determinazione delle date di migrazione e sua applicazione nell'ambito dei

pareri sui calendari venatori regionali”, ha comunicato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che: *“esclusivamente nelle more della disponibilità dei risultati delle prime analisi di fenologia collegate all’atlante per queste due specie di Turdidi (cesena e tordo bottaccio) e prevedendo il contributo innovativo delle indicazioni derivanti dalla definizione di isocrone di movimento nell’ambito dell’intero bacino del Mediterraneo, con conseguente possibilità di una nuova determinazione degli attuali contenuti dei KC, ISPRA è del parere che la data di inizio della migrazione di ritorno possa essere posticipata, per tali specie, di una decade rispetto all’attuale, portandola alla terza decade del mese di gennaio, con possibilità di prelievo fino al 20 gennaio.”*;

VISTA la nota prot. n. 0039696 del 28/05/2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente ad oggetto: “prelievo venatorio e gestione delle specie Pavoncella e Moriglione”, con la quale il Ministero ha comunicato a tutte le Regioni e Province Autonome che: *“...risulta massimamente urgente per le specie moriglione e pavoncella, già oggetto di esplicito richiamo a seguito dell’iscrizione negli allegati dell’Accordo AEWA, sospenderne la caccia. La caccia delle due specie sopra richiamate appare in contrasto con le prescrizioni di cui all’articolo 7 della “Direttiva Uccelli” e il rischio dell’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, con conseguenti danni a carico dell’erario, deve con ogni mezzo essere scongiurato”*;

VISTO il “Piano di Gestione Nazionale della Tortora Selvatica 2022” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 02 marzo 2022, che consente alle Regioni di prevedere un prelievo venatorio con carniere massimo giornaliero di 5 capi e stagionale di 15 capi, incluse eventuali preaperture fino ad un massimo di 3 giornate;

VISTA la nota prot. n. 0077946 del 24/04/2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica avente ad oggetto: “Attuazione del Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica” con la quale il Ministero ha comunicato a tutte le Regioni e Province Autonome che, per quanto riguarda la *flyway* centro-orientale, le prove fornite dai nuovi dati dello schema di monitoraggio degli uccelli comuni paneuropeo hanno confermato la continuazione del declino e il peggioramento dello stato della popolazione. La dimensione della popolazione ha raggiunto il livello più basso dell’intera serie temporale nel 2024, dopo aver subito un calo del 46% dal 2005. Nonostante la raccomandazione di non consentire la caccia nel 2022, 2023 e 2024, tutti gli Stati membri tradizionalmente interessati alla caccia della tortora in questa *flyway* hanno segnalato alcuni prelievi della specie. Questo si è verificato in numeri apparentemente ridotti, ma ha comunque contribuito alla continuazione del declino osservato per questa *flyway*. In questo contesto è rilevante notare che, nel 2021, una delle condizioni concordate per il mantenimento della caccia era lo sviluppo di programmi di ricerca che consentissero di ottenere informazioni demografiche sufficienti per valutare adeguatamente i risultati della popolazione in caso di diversi scenari di prelievo, cosa che non si è ancora verificata. Dato l’aggravarsi della situazione, la raccomandazione tecnica per la *flyway* centro-orientale è quella formulata negli anni precedenti, ovvero mantenere e far rispettare il prelievo zero nella stagione venatoria del 2026. Questa decisione dovrebbe rimanere in vigore fino a quando non ci saranno prove di recupero e condizioni simili a quelle rilevate per la *flyway* occidentale. Per questi motivi la raccomandazione tecnica per la *flyway* centro-orientale è di moratoria venatoria nella prossima stagione venatoria;

PRESO ATTO che la Commissione Europea e il gruppo di lavoro scientifico a supporto hanno ribadito che pur in assenza di dati completi, le evidenze scientifiche sulla consistenza e sui tassi di accrescimento della specie sono sufficientemente robusti da confermare un decremento della tortora

nella *flyway* orientale, e di conseguenza la necessità di sospendere la caccia in tutta la *flyway* in attuazione all'articolo 7 comma 4 della Direttiva Uccelli (per le effetti transnazionali di azioni adottate su una specie migratrice) a prescindere da locali segnali positivi;

RITENUTO opportuno, in attesa di una più attenta valutazione in coordinamento con le altre Regioni ed in sede di Commissione Politiche Agricole, per il principio di precauzione, procedere alla sospensione temporanea del prelievo della specie Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*);

VISTA la L.R. 27 febbraio 2020, n. 1 art. 9, comma 7 che recita: “.....*gli appartenenti a squadre di caccia al cinghiale che operano nella Regione sono autorizzati ad effettuare tale tipo di caccia negli ATC della provincia in cui opera la propria squadra, anche se non sono iscritti negli ATC stessi, perdendo il diritto di iscrizione ad un ATC laziale, che non sia quello di residenza venatoria e con la perdita del diritto di caccia in mobilità alla selvaggina migratoria*”;

CONSIDERATO che, in conformità con la procedura di cui all'articolo 34, comma 3 della legge regionale n. 17 del 1995, per addivenire alla formulazione dell'allegato “Calendario Venatorio 2026-2027”, sono stati sentiti:

- gli Ambiti Territoriali di Caccia;
- le Aree Decentrate Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;
- il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale;
- l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale;

PRESO ATTO che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente ad oggetto “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”, ha mantenuto il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide;

RITENUTO opportuno, a maggior tutela delle specie di uccelli acquatici, estendere il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Lazio, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

CONSIDERATO che il Calendario venatorio regionale 2026-2027 recepisce totalmente le prescrizioni ed i divieti di cui Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente ad oggetto “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”;

PRESO ATTO che la Sentenza del TAR Lazio, Sez. I Ter, n. 01845/2014, sul ricorso al Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2013/2014, in merito alla caccia in aree Rete Europea Natura 2000 così si esprimeva: “..... *si desume che il calendario impugnato subordina l'attività venatoria nelle ZPS a specifiche e più stringenti disposizioni, garantendone la compatibilità con gli obiettivi di conservazione dei relativi habitat*.”;

RITENUTO opportuno recepire anche nel calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2026/2027 l'indicazione della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative sulla necessità di ribadire il divieto di rilascio di specie di galliformi alloctone sul territorio regionale, a scopo di allenamento e addestramento cani o per altri scopi, con specifico riferimento alla coturnice orientale o chukar (*Alectoris chukar*) e alla quaglia giapponese (*Coturnix japonica*);

DATO ATTO che nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel mese di gennaio, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2011 n. 612 Allegato B, la caccia è consentita per soli due giorni, fissati dal calendario venatorio 2026-2027 nei giorni di giovedì e domenica;

RITENUTO opportuno rinviare a successivo provvedimento:

- l'approvazione di specifiche misure a tutela dell'orso bruno marsicano;
- la regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio dell'Isola di Ponza;
- la disciplina per la gestione della specie cinghiale, nella quale sono disciplinate le zone vocate e le modalità di esercizio della caccia al cinghiale per la stagione venatoria 2026-2027;

VISTO il Decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022, "Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana" che prevede che le Regioni adottino un Piano regionale che tenga conto, tra l'altro, del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della Peste Suina Africana 2021" e la Legge 7 aprile 2022, n. 29 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA);

VISTA la DGR n. 650 del 28 luglio 2022 con la quale è stato adottato il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (PRIU), per il triennio 2022-2024;

VISTO il DM 13 giugno 2023 con il quale il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha adottato il «Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», a cui le Regioni debbono uniformarsi;

VISTO il «Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) 2023-2028» del 07 settembre 2023 del Commissario straordinario, nel quale sono definiti gli obiettivi numerici, i tempi e le modalità delle catture e degli abbattimenti mediante l'attività venatoria ai sensi degli artt. 18, c.1, lett. d) della L. n. 157/92 e 11-quaterdecies, c.5, della L. n. 248/2005 e mediante l'attività di controllo ai sensi degli artt. 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92, nonché ai sensi degli artt. 11 e 22 della L. 394/91;

VISTA l'Ordinanza n. 2 del 24 febbraio 2024 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana "Misure di applicazione del "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e l'aggiornamento delle Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028": controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29;

VISTA l'Ordinanza n. 5/2024 del 2 ottobre 2024, del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana, che definisce le misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana (PSA) che devono essere applicate in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con validità fino al 31 marzo 2025;

VISTA la DGR n. 1000 del 22 novembre 2024 con la quale è stato adottato il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) per gli anni 2025-2029;

VISTA l'Ordinanza n. 6/2025 del 31 marzo 2025, del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana di proroga dell'efficacia dell'ordinanza n. 5/2024 fino al 30 aprile 2025;

VISTA la DGR n. 226 del 15 aprile 2025 recante: "Integrazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PRIU). Anni 2025-2029" di cui alla DGR n. 1000 del 22 novembre 2024";

VISTA l'Ordinanza n. 1/2025 del 30 aprile 2025 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana "Ulteriore proroga dell'ordinanza n. 5/2024, recante: «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana» fino al 15 giugno 2025;

RITENUTO necessario che sul territorio regionale ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, Carabinieri Forestali, servizi veterinari delle AUSL localmente competenti);

RITENUTO altresì necessario che sul territorio regionale sia segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio;

PRESO ATTO che il presente calendario venatorio è subordinato alle limitazioni imposte da specifiche misure atte a contrastare la diffusione della Peste Suina Africana sul territorio della Regione Lazio;

VISTI i documenti tecnici:

- *"CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2026-2027 NEL LAZIO"*, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato 1), redatto tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni richiamate;

RITENUTO di dover adottare e pubblicare:

- il “*CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2026-2027 NEL LAZIO*”, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 1);

DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. Di adottare il “*CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2026-2027 NEL LAZIO*”, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 1).
2. Che i cacciatori autorizzati al prelievo della specie Moriglione nella precedente stagione 2025/2026, che non hanno provveduto a rendicontare gli abbattimenti effettuati all’ATC di competenza, siano esclusi dall’assegnazione dei capi da abbattere per la stagione 2026/2027.
3. Che sul territorio regionale ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, Carabinieri Forestali, servizi veterinari delle AUSL localmente competenti).
4. Che sul territorio regionale sia segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.
5. Che il presente calendario è subordinato alle limitazioni imposte da specifiche misure atte a contrastare la diffusione della Peste Suina Africana sul territorio della Regione Lazio.
6. Che sul territorio regionale, al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall’ambiente acquatico a quello antropico, si raccomanda ai cacciatori o a tutti coloro che effettuano attività che comportano il contatto con l’avifauna di segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie) ai servizi veterinari delle aziende ASL territorialmente competenti.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Francesco Rocca